



FIVES OTO S.P.A.
VIA DOMENICO MARCHESI, 4
ZONA INDUSTRIALE RONDELLO
42022 - BORETTO (RE)

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Fives Italy S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

Approvato con Delibera del C.d.A. di Fives OTO S.p.A.

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	23/03/2016	I° Edizione
1	30/04/2019	<u>Parte Generale:</u> modifica capitolo 8 (L. n.179/2017) <u>Parte Speciale:</u> aggiornamento cap. 25-undecies (D.Lgs. 21/2018), aggiornamento cap. 25-duodecies (L. n.161/2017), inserimento cap. 25-terdecies (D.Lgs. 21/2018). <u>Allegato 2:</u> aggiornamento Organigramma aziendale

2	17/12/2023	<p><u>Parte Generale:</u> Modifica capitolo 3.3.3 (Dlgs 24/2023 – Protocollo Whistleblowing)</p> <p><u>Parte speciale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento capitolo reati nei rapporti contro la pubblica amministrazione (modifiche al codice penale e introduzione reati di turbativa d'asta) Aggiornamento capitolo reati informatici e trattamento illecito dei dati Aggiornamento capitolo reati societari:introduzione reato presupposto ex D.lgs 19/2023 Aggiornamento capitolo reati di corruzione tra privati Aggiornamento capitolo reati di ricettazione Introduzione reati presupposto: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (D.lgs. 184/2021) Aggiornamento capitolo reati violazione diritti d'autore Aggiornamento capitolo reati ambientali Aggiornamento capitolo reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Introduzione reato presupposto: contrabbando (D.lgs. 75/2020) Introduzione reato presupposto: reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali (L. N. 22/2022)
---	------------	---

Sommario

DEFINIZIONI	8
PARTE GENERALE	11
INTRODUZIONE.....	12
Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del Reato.	22
La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da Reato.	22
LA SOCIETA'	23
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	29
I DESTINATARI DEL MODELLO.....	34
I REATI RILEVANTI PER LA SOCIETA'	35
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
FLUSSI INFORMATIVI.....	41
INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	53
IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	55
AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	61
PARTE SPECIALE	62
Art. 24 bis – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICITO DEI DATI	75
1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICITO DATI	75
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	75
3. AREE A RISCHIO	75
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	75
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	75
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	75
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	75
Art. 24 ter – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	81
1. TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	81
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	81
3. AREE A RISCHIO	81
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	81
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	81
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	81
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	81

Arrt. 25 bis e 25 bis.1. – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÉ IN DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	87
1. TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÈ IN DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	87
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	87
3. AREE A RISCHIO	87
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	87
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	87
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	87
Art. 25 ter – REATI SOCIETARI.....	94
1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	94
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	94
3. AREE A RISCHIO	94
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	94
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	94
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	94
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	94
Art. 25 ter, lettera s-bis – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	108
1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	108
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	108
3. AREE A RISCHIO	108
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	108
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	108
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	108
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	108
Art. 25 quater – REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	112
1. TIPOLOGIA DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	112
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	112
3. AREE A RISCHIO	112
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	112
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	112
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	112
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	112
Arrt. 25 quater.1 e quinquies - REATI PER PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	119

1.	TIPOLOGIA DEI REATI PER PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	119
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	119
3.	AREE A RISCHIO	119
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	119
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	119
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	119
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	119
	Art. 25 sexies – REATI DI ABUSI DI MERCATO	126
1.	TIPOLOGIA DEI REATI DI ABUSI DI MERCATO	126
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	126
3.	AREE A RISCHIO	126
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	126
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	126
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	126
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	126
	Art. 25 septies – REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	135
1.	TIPOLOGIA DEI REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	135
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	135
3.	AREE A RISCHIO	135
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	135
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	135
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	135
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	135
	Art. 25 octies – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	147
1.	TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	147
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	147
3.	AREE A RISCHIO	147
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	147
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	147
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	147
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	147

Art. 25 novies – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	162
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	162
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	162
3. AREE A RISCHIO	162
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	162
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	162
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	162
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	162
Art. 25 undecies – REATI AMBIENTALI	170
SOMMARIO.....	170
1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI	170
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	170
3. AREE A RISCHIO	170
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	170
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	170
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	170
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	170
1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI	171
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	184
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	185
Art. 25 duodecies – REATI PRESUPPOSTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	187
SOMMARIO.....	187
5. TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	187
6. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	187
7. AREE A RISCHIO	187
8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	187
9. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	187
10. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	187
11. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	187
1. TIPOLOGIA REATI PRESUPPOSTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	188
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	190
Art. 25 terdecies – RAZZISMO E XENOFOBIA	191
SOMMARIO.....	191
1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA	191
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	191
3. AREE A RISCHIO	191

4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	191
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	191
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	191
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	191
Art. 25 quaterdecies – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....		195
SOMMARIO.....		195
1.	TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	195
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	195
3.	AREE A RISCHIO	195
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	195
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	195
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	195
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	195
Art. 25 quinquesdecies – REATI TRIBUTARI		198
SOMMARIO.....		198
1.	TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI	198
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	198
3.	AREE A RISCHIO	198
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	198
5.	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.....	198
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	198
7.	PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE	198
ALLEGATO 1 – Codice di Condotta.....		206
ALLEGATO 2 – BUSINESS ETHICS DIRECTIVE		212
ALLEGATO 3 – ORGANIGRAMMA AZIENDALE		217

DEFINIZIONI

I seguenti termini indicati con l'iniziale in maiuscolo avranno nel presente Modello il significato di seguito specificato, indipendentemente dal loro genere e numero:

Attività Sensibile	attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati di cui al Decreto o rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001
Autorità	tutte le autorità governative, nazionali e internazionali
Business Ethics Charter	la "Business Ethics Charter" adottata dal Gruppo Fives, nella versione <i>ratione temporis</i> vigente
Carta della CSR	la "Carta della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) per fornitori e subappaltatori" adottata dal Gruppo Fives, nella versione <i>ratione temporis</i> vigente
Codice di Condotta	il Codice di Condotta di Gruppo – nella versione <i>ratione temporis</i> vigente – adottato dal Gruppo Fives e approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'insieme dei principi e valori etici e degli standard di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti a rispettare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di Reato previste dal d.lgs. 231/2001
Collaboratori	soggetti esterni che prestano la loro attività in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione
Consulenti	soggetti che, in ragione delle competenze professionali possedute, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale
Decreto o d.lgs. 231/2001	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni
Destinatari	tutti coloro ai quali è rivolto il Modello e che, ai sensi del paragrafo 2.3. della Parte Generale, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi contenute (e.g. Dipendenti, membri degli organi sociali, Collaboratori, Consulenti, Partners, appaltatori e fornitori)
Dipendenti o Personale	i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti
Direttive	insieme dei principi e delle regole implementati dal Gruppo Fives in conformità ai valori del Gruppo stesso e sulla base di analisi condivise dei rischi, supportati da una chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità e basati su informazioni pertinenti e aggiornate

Ente	le persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica soggette alla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto (comprese le società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio e quelle controllate da Pubbliche Amministrazioni)
Fives OTO o Società	Fives OTO S.p.A., con sede legale in Boretto (RE), Via Domenico Marchesi n. 4
Funzione Aziendale	insieme di attività svolte all'interno dell'azienda, nell'ambito della sua attività imprenditoriale sotto forma di processi di <i>business</i> , raggruppate in base al criterio dell'omogeneità delle competenze necessarie per svolgerle
Gruppo Fives o Gruppo	il gruppo di società facente capo a Fives S.A., società controllante – <i>inter alia</i> – di Fives OTO
Linee Guida Confindustria	documento di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato da ultimo nel giugno 2021) per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001
Modello	il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, redatto, aggiornato e adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale)
Organismo di Vigilanza o OdV	l'Organo di controllo interno preposto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, nonché al relativo aggiornamento
Partners	partners commerciali di Fives OTO, quali rappresentanti, agenti e intermediari incaricati dalla Società
Policy Regali e Inviti	la "Policy Regali e Inviti" adottata dal Gruppo Fives, nella versione <i>ratione temporis</i> vigente
Procedure	regole, procedure, <i>policy</i> , disposizioni organizzative, istruzioni operative, manuali, ordini di servizio e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti adottati dalla Società, anche nell'ambito del SGI o in recepimento delle Direttive di Gruppo, e costituenti il Sistema di Controllo Interno, nella versione <i>ratione temporis</i> vigente, che abbiano rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001
Protocolli	insieme dei principi e regole in cui si articola il Modello, contenenti la disciplina delle Attività Sensibili e i presidi di controllo finalizzati o comunque idonei a ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto in tali Attività Sensibili
Pubblica Amministrazione o PA	la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai Reati nei confronti della PA, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (e.g. i concessionari di un pubblico servizio)
Reato	fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente di cui al d.lgs. 231/2001

Segnalazione	comunicazione trasmessa all'OdV, anche in maniera anonima, attraverso i canali all'uopo predisposti da Fives OTO, contenente qualsiasi informazione rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 o relativa a violazioni del Modello e del Codice Etico
SGI	sistema di gestione integrato in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, implementato dalla Società e certificato conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018
Sistema di Controllo Interno	l'insieme degli strumenti, delle regole, delle Procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali
Soggetti Apicali	le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice nella Società (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo)
Soggetti Sottoposti	persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali; rientrano tra i Soggetti Sottoposti i Dipendenti e tutti quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti della Società, abbiano con essa rapporti continuativi e stabili
Statuto dei Lavoratori	la Legge 20 maggio 1979 n. 300
Terzi	soggetti non appartenenti a Fives OTO, ovvero a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Collaboratori, Consulenti, Partners, fornitori, appaltatori, clienti e soggetti terzi in genere con i quali la Società intrattiene, direttamente o indirettamente, rapporti o relazioni contrattuali

PARTE GENERALE

INTRODUZIONE

Fives OTO ha deciso di dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di nominare l'Organismo di Vigilanza in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. 231/2001, in quanto – sebbene l'implementazione di questi strumenti costituisca una facoltà e non un obbligo per gli Enti – è sua convinzione che tale scelta rappresenti un'opportunità per rafforzare e migliorare il proprio Sistema di Controllo Interno e, in generale, la propria *corporate governance*.

La scelta di Fives OTO di adottare il Modello e il Codice di Condotta – nonché di curarne il costante aggiornamento – si inserisce nella più ampia politica di impresa della Società e del Gruppo Fives, cui la Società fa parte, i quali considerano tali documenti un vero e proprio strumento di *Corporate Social Responsibility* (Responsabilità Sociale d'Impresa) intesa nel senso più ampio, nonché il fondamento del proprio sistema di governo. Fives OTO ritiene infatti che l'adozione del Modello, unitamente al Codice di Condotta, costituisca – al di là delle prescrizioni di legge – un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i Destinatari nonché, più in generale, di tutti gli *stakeholder* della Società affinché questi, nell'espletamento delle proprie attività, tengano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i principi e i valori etico-sociali cui la Società stessa e il Gruppo Fives si ispirano nel perseguitamento del proprio *business* e tali comunque da prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, il rischio di commissione dei Reati.

Nell'ambito della propria politica d'impresa, il Gruppo Fives ha inoltre adottato ulteriori strumenti con medesime finalità di controllo e prevenzione, e ispirati ai suddetti principi e valori, tra i quali le Direttive, la Business Ethics Charter, la Carta della CSR, vincolanti per tutte le società del Gruppo Fives e da considerarsi parte integrante del presente Modello.

La Società, recependo internamente le Direttive e adottando il Codice di Condotta nonché il presente Modello, si è altresì posta l'obiettivo di dotarsi di un sistema strutturato ed organico, comprendente un complesso di principi generali di comportamento nonché di Procedure e Protocolli, che risponda agli scopi suesposti, nonché alle finalità e prescrizioni richieste dal d.lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei Reati dallo stesso richiamati (controlli preventivi) sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni (controlli *ex post*). Il giudizio di idoneità delineato dal Decreto si realizza difatti mediante uno strutturato sistema di controllo interno in grado di assicurare la messa a punto di un quadro coerente, modulato sulle specifiche esigenze preventive del sistema aziendale, che con la definizione di protocolli "*idonei a prevenire i Reati*" deve rispondere alla funzione, prevista normativamente, di scindere la responsabilità amministrativa dell'Ente derivante dai Reati commessi da quella dei Soggetti Apicali o Sottoposti, nei casi in cui lo stesso abbia adottato misure adeguate per prevenire la commissione dei medesimi.

In ragione di quanto precede e in applicazione di quanto prescritto dal Decreto, Fives OTO ha inizialmente adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, attribuendogli il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, curandone altresì il costante aggiornamento in coerenza con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, nonché con le modifiche di natura organizzativa e operativa dell'assetto aziendale.

Il Modello è stato successivamente oggetto di integrazione e aggiornamento alla luce delle modifiche del quadro normativo di riferimento, venendo approvata una nuova versione del documento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019.

Da ultimo, considerate le ulteriori novità normative e le modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e anche al fine di rivalutare tutte le tipologie di Reato potenzialmente rilevanti per la Società, Fives OTO ha avviato un progetto volto a rivedere ed aggiornare parzialmente l'analisi dei rischi a suo tempo condotta e conseguentemente il proprio Modello, che, nella versione così rivista ed aggiornata, è stato formalmente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione fissata per il 28/03/2024.

La Società, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza – sebbene non siano intervenuti mutamenti rilevanti nell'operato di Fives OTO tali da giustificare una nuova completa mappatura dei rischi, ulteriore a quella svolta nel 2016 – ha provveduto ad aggiornare e parzialmente revisionare il Modello per accrescerne ancora di più la fruibilità e l'intellegibilità da parte dei Destinatari, nonché al fine di tener conto delle modifiche normative e organizzative intervenute dall'ultima approvazione dello stesso (in particolare, il D.L. 124/2019 e il d.lgs. 75/2022 che hanno introdotto nel novero dei Reati – *inter alia* – i reati tributari, di frode nelle pubbliche forniture, peculato, abuso d'ufficio e contrabbando, e il d.lgs. 184/2021, che ha introdotto i reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

In fase di aggiornamento del Modello si è poi ribadito, riprendendo valori e concetti che costituiscono ormai un patrimonio della Società, che il sistema complessivo deve tendere a:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni sia per il singolo che per la Società;
- garantire la trasparenza e correttezza dei comportamenti della Società e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della legge, del Modello e delle Procedure;
- rafforzare i meccanismi di controllo, di monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di Reati.

Fives OTO ha altresì implementato nel corso degli anni un efficace e permanente Sistema di Controllo Interno – fondamentale per assicurare effettività al Modello – il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi ed è composto, *inter alia*, da procedure e regolamenti idonei a disciplinare le attività amministrative e operative significative. In particolare, la Società ha implementato un SGI in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro certificato conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018.

Ogni documento adottato nell'ambito del Sistema di Controllo Interno è stato elaborato e costantemente attualizzato muovendo da alcuni principi generali e criteri fondanti il Modello stesso e costituiti, in particolare, dalla separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai vari processi, dalla “tracciabilità” delle scelte tese a consentire la loro costante trasparenza (ad es. mediante apposite evidenze documentali) e dall'individuazione di chiari criteri di responsabilità.

La presente versione del Modello – da considerarsi sostitutiva delle precedenti – rappresenta pertanto il complesso di principi, regole, strumenti e Protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, idoneo a individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale, costituita dai Protocolli a disciplina delle Attività Sensibili.

La Parte Generale del Modello tratta i seguenti argomenti:

- la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e i principi generali in materia
- il modello di *governance* della Società e il Sistema di Controllo Interno
- componenti essenziali del Modello
- i principi di comportamento e i protocolli generali di prevenzione comuni a tutte le Attività Sensibili
- il procedimento di predisposizione del Modello
- i Destinatari del Modello
- i Reati rilevanti per la Società
- composizione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
- diffusione del Modello e piano di formazione del personale
- sistema disciplinare e sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

La Parte Speciale ha la funzione di individuare i Reati potenzialmente verificabili in azienda e definire i Protocolli contenenti la disciplina delle Attività Sensibili coinvolte e i presidi di controllo finalizzati o comunque idonei a ridurre, per quanto ragionevolmente possibile, il rischio di commissione di tali Reati. Tali Protocolli trovano attuazione nelle Procedure adottate dalla Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del presente Modello, qui interamente richiamati e agli atti della Società:

- la valutazione dei rischi finalizzata all'individuazione delle Attività Sensibili
- il Codice di Condotta di Gruppo
- la Carta della CSR, la Business Ethics Charter e la Policy Regali e Inviti
- il Sistema di Controllo Interno e le Procedure
- l'organigramma aziendale e l'articolazione dei poteri e sistema di deleghe.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, è tenuto alla conoscenza e osservanza dei principi e delle regole contenute nel Modello, nel Codice di Condotta così come delle disposizioni di cui al Decreto e della regolamentazione aziendale.

1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha portato all'approvazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti – che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il Reato – derivante dalla commissione di uno o più Reati indicati nel Decreto, ovvero in normative che allo stesso articolato fanno espresso riferimento, commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi da parte di Soggetti Apicali o di Soggetti Sottoposti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli Enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'Ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio dell'Ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci. Difatti, fino all'approvazione del Decreto, di eventuali reati, anche se in ipotesi commessi nell'esclusivo interesse di una persona giuridica, doveva rispondere solo e unicamente la persona fisica del loro autore; attualmente, invece, ne risponde anche l'Ente, che subisce in prima persona un autonomo procedimento penale ed è possibile di subire sanzioni rilevantissime, persino in grado di bloccarne l'ordinaria attività. L'innovazione normativa è di non poco conto atteso che l'Ente non può più dirsi estraneo alla commissione, a suo vantaggio o nel suo interesse, di Reati da parte di Soggetti Apicali o di Soggetti Sottoposti dello stesso.

Più precisamente, qualora il Reato sia commesso da Soggetti Apicali dell'Ente, a carico di quest'ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'Ente. Per converso, non c'è presunzione di responsabilità a carico dell'Ente qualora l'autore dei Reati sia un Soggetto Sottoposto, sicché in tal caso il fatto del Sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza sull'operato del Soggetto Sottoposto.

La configurazione della responsabilità dell'Ente come illecito amministrativo comporta che l'illecito commesso dalla persona fisica rimanga concettualmente distinto dall'illecito amministrativo dell'Ente, tant'è che la

responsabilità di quest'ultimo resta ferma anche nel caso in cui l'illecito commesso dalla persona fisica sussista, ma ricorra una causa di estinzione dello stesso o non sia stato identificato l'autore del Reato.

1.1.2. LE CATEGORIE DEI CD. REATI PRESUPPOSTO

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i Reati indicati come fonte di responsabilità dalla Sezione III del Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente Reato. Il d.lgs. 231/2001, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente a una serie di Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali, *inter alia*, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la malversazione a danno dello Stato, la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, la frode informatica ai danni dello Stato, la concussione e la corruzione, etc.). Il testo originario è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno progressivamente ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Inoltre, la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" prevede la responsabilità dell'Ente in caso di commissione di determinati reati di cd. criminalità organizzata transnazionale (quali, ad esempio, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, traffico di migranti, etc.).

Pertanto, alla data di approvazione del presente documento, i Reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ivi compresi i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (artt. 24 e 25)
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
- reati societari, ivi compresi i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- reati ambientali (art. 25-undecies)
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse (art. 25-quaterdecies)
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septesdecies)
- delitti di riciclaggio di beni culturali e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecimies)
- reati transnazionali (L. 146/2006).

Vi è poi una particolare ipotesi di responsabilità amministrativa dipendente (non già da reato, ma) da illecito amministrativo e prevista al di fuori del d.lgs. 231/2001. Si tratta del caso disciplinato dagli artt. 187-quinquies ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*), che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative (oltre alla confisca - anche per equivalente - del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo) a carico dell'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del medesimo Testo Unico.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nell'ipotesi in cui i Reati (ad eccezione dei delitti colposi) siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

La responsabilità dell'Ente si estende anche ai Reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. 231/2001. In particolare, l'Ente è perseguitibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i Reati commessi interamente all'estero da Soggetti Apicali o Sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice

penale, in forza del quale “*il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione*”.

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, l’Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.1.3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E LE CONDOTTE ESIMENTI

Oltre alla commissione di uno dei Reati, affinché l’Ente sia sanzionabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli Enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il Reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’Ente da un rapporto qualificato, ovverosia un Soggetto Apicale o un Soggetto Sottoposto.

L’identificazione dei soggetti di cui sopra prescinde dall’inquadramento contrattuale del rapporto che gli stessi hanno con l’Ente; infatti, tra gli stessi devono essere ricompresi anche soggetti non appartenenti al Personale dell’Ente, laddove questi agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’Ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il Reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro (in questo senso, v. Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615):

- l’interesse sussiste quando l’autore del Reato ha agito con l’intento di favorire l’Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il vantaggio sussiste quando l’Ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’Ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei Reati nell’esercizio dell’attività di impresa.

Infatti, il Decreto, in caso di commissione di un Reato da parte di un Soggetto Apicale, prevede l’esenzione dalla responsabilità per l’Ente qualora lo stesso dimostri che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il Soggetto Apicale ha commesso il Reato eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti Sottoposti, l’Ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del Reato è stata resa possibile dall’inoosservanza degli obblighi di

direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del Reato, l'Ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello commesso.

L'esonero da responsabilità dell'Ente passa pertanto attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Questa particolare prospettiva impone perciò all'Ente di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure rispetto alle esigenze di cui si è detto.

1.1.4. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendone il seguente contenuto minimo:

- identificazione delle cd. attività sensibili dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i Reati (cd. rischi potenziali);
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire, con l'intento di contrastare efficacemente – cioè ridurre a un livello accettabile – i rischi identificati;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- previsione, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), i modelli di organizzazione, gestione e controlli devono prevedere:

- uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla commissione di illeciti in tema di sicurezza e salute sul lavoro, l'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha inoltre previsto una presunzione di conformità ai requisiti attesi per i modelli di

organizzazione aziendale definiti conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007 (ora sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2018).

Infine, con riferimento alla presunzione di conformità del modello organizzativo in relazione ai Reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, si evidenzia che, pur non essendo stata dichiarata espressamente dal legislatore tale presunzione, stante la natura tecnica di tali Reati pienamente assimilabile a quella dei Reati in materia di salute e sicurezza nel luogo il lavoro, essa dovrebbe trovare applicazione analogica anche in ordine alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015, come da più parti sostenuto in dottrina.

A tal proposito, si rammenta che Fives OTO ha ottenuto, e mantiene attive, le certificazioni UNI EN ISO 45001:2018 e 14001:2015 in ordine a tutte le proprie sedi aziendali, oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

1.1.5. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai Reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

Nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o un Soggetto Sottoposto commetta uno dei Reati previsti dagli artt. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dello stesso.

Il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipologie di sanzione, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- sanzione amministrativa pecuniaria: è disciplinata dagli artt. 10 e ss. del Decreto e si applica in tutti i casi in cui il giudice ritenga l'Ente responsabile.

La sanzione pecuniaria viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del Reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del Reato o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,23 e un massimo di € 1.549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

L'art. 12 del Decreto prevede una serie di ipotesi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

- sanzioni interdittive: sono disciplinate dagli artt. 13 e ss. del Decreto e si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il Reato per cui l'Ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal Reato un profitto rilevante e il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto nell'ipotesi in cui la commissione del Reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la possibilità di revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni (ad eccezione di quanto previsto all'art. 25, comma 5 del d.lgs. 231/2001), ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente, e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il Reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di Terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del d.lgs. 231/2001.

Il d. lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'Ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

- confisca: ai sensi dell'art. 19 del Decreto, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del Reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente), eccetto per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva.

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'Ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del Reato.

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da Reato.

1.2. LA SOCIETA', IL SUO SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE E DI CONTROLLO INTERNO

LA SOCIETA'

Fives OTO nasce dalla fusione, negli anni, di tre diverse aziende e oggi fa parte del gruppo multinazionale di ingegneria industriale Fives, che da oltre 200 anni progetta e fornisce macchine, apparecchiature di processo e linee di produzione per i più grandi *player* industriali mondiali in vari settori come acciaio, aerospaziale e lavorazioni speciali, alluminio, industria automobilistica e manifatturiera, cemento, energia, logistica e vetro. La Società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Fives Italy S.r.l.

Fives OTO ha un organico complessivo di 250 dipendenti circa ed è dislocata su tre siti produttivi, corrispondenti alle tre divisioni nelle quali è operativamente suddivisa:

- ✓ l'*headquarters* della Società e la divisione *Mills*, che si occupa di progettazione, produzione e installazione di impianti completi per la produzione di tubi e profili saldati, hanno sede in via Domenico Marchesi n° 4 a Boretto (RE);
- ✓ la divisione *Metal Cutting*, che si occupa della realizzazione di prodotti semilavorati ottenuti mediante taglio a disegno su lamiere di diverso spessore e di cabine di insonorizzazione, ha sede in via Leonardo da Vinci n° 14/16 a Motteggiana (MN);
- ✓ la divisione *System* si occupa della realizzazione dell'automazione di impianti produttivi nell'industria metallurgica e dell'acciaio e della progettazione e realizzazione di dispositivi di misura e controllo per prodotti laminati e tubolari atti a migliorare la qualità del prodotto finale; dispone inoltre di una divisione IT dedicata all'informatizzazione degli stabilimenti (cd. MES) per la gestione del flusso di dati inerenti alla produzione, alla tracciabilità del prodotto, fino alla gestione dei materiali in magazzino. Questa divisione ha sede in via del Commercio n° 15 a Sovizzo (VI).

La Società ha ottenuto e mantiene attive, per tutte e tre le suddette sedi, le certificazioni di conformità del proprio SGI agli standard UNI EN ISO 9001:2005, UNI EN ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015, oltre all'Autorizzazione Ambientale Unica.

1.2.1. IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il sistema di *corporate governance* della Società è basato sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 amministratori in carica, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelli tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge e dallo Statuto;
- il Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- la Società di Revisione, iscritta nell'albo speciale e incaricata dall'Assemblea dei Soci, cui compete l'attività di revisione legale in conformità alla vigente normativa.

Nel sistema di *corporate governance* della Società si inseriscono il Codice di Condotta, il Modello e le Procedure volti, oltre che alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto, a rendere il più efficiente possibile il sistema dei controlli, e approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, cui debbono attenersi tutti i Destinatari.

L'organigramma della Società presenta una struttura organizzativa sostanzialmente tradizionale e con le classiche Funzioni Aziendali di una azienda metalmeccanica: Risorse Umane e Amministrazione del Personale; Amministrazione, Finanza e Controllo; Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza; Commerciale; Produzione; Acquisti; Project Management; Ingegneria; IT; Manutenzione; Service; Automazione.

Come riportato nell'organigramma della Società, le Funzioni Aziendali di primo livello rispondono direttamente all'Amministratore Delegato, il quale a sua volta risponde funzionalmente al Presidente della Divisione *Steel and Glass* del Gruppo Fives.

La struttura organizzativa della Società è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le strutture operative e quelle di controllo. La Società definisce le strutture organizzative e le correlate linee di riporto.

1.2.2. IL CODICE DI CONDOTTA E LE DIRETTIVE DI GRUPPO

Fondamento essenziale e parte integrante del Modello è il Codice di Condotta, implementato dal Gruppo Fives e adottato da Fives OTO con approvazione del Consiglio di Amministrazione, che formalizza i principi fondamentali e i valori etico-sociali che la Società (e il Gruppo Fives) riconosce, accetta e condivide e dei quali chiede l'osservanza da parte di tutti i Destinatari, nel convincimento che l'etica nella conduzione della propria attività imprenditoriale sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa.

Nel Codice di Condotta sono, infatti, espressi principi etici e valori fondamentali (quali, ad esempio, rispetto dei diritti umani, non discriminazione, correttezza, trasparenza, tutela della salute e sicurezza sul lavoro) i quali, permeando ogni processo dell'operato quotidiano della Società, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dell'attività aziendale ad ogni livello.

Il Codice di Condotta stabilisce, quale principio inderogabile, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari e sancisce i principi cui (i) si devono attenere – nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni – tutti i Destinatari, e (ii) si devono orientare le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Società sia esterni alla stessa. A seguito della sua adozione e delle successive modifiche, il Codice di Condotta è stato adeguatamente diffuso presso i Destinatari, informandoli che l'inosservanza dei principi imprescindibili in esso previsti può costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la Società.

In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice di Condotta – benché il documento rappresenti uno strumento dotato di propria autonomia e di portata generale – costituiscono il primo presidio su cui si fonda il Modello nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'importanza che il Codice di Condotta riveste per la Società e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso.

Inoltre, il Gruppo Fives ha emanato una serie di Direttive, adottate e recepite dalla Società, e afferenti a diverse aree e processi. Le Direttive non pretendono di coprire ogni evenienza che le società del Gruppo Fives potrebbero dover affrontare e non sono destinate ad essere comunicate a tutti i dipendenti del Gruppo Fives: le società del Gruppo devono adottare le Direttive e integrarle nel proprio quadro operativo, sotto l'autorità dell'Amministratore Delegato, in modo tale che ogni dipendente possa rispettarle nel contesto della propria realtà. A livello centrale, la funzione di *Group Internal Audit* supporta le società del Gruppo Fives nell'attività di recepimento delle Direttive e ne verifica l'effettivo rispetto.

Fives OTO ha adeguato il proprio Sistema di Controllo Interno adottando e recependo le Direttive di Gruppo di volta in volta emanate mediante integrazione e/o implementazione delle proprie Procedure interne.

Parimenti fondamentali e parte integrante ed essenziale del Modello sono la Carta della CSR e la Business Ethics Charter, emanate dal Gruppo Fives, le quali riconoscono rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria, nei confronti dei relativi Destinatari, ai principi etici e agli *standard* comportamentali descritti negli stessi, anche in un'ottica di prevenzione dei Reati d'impresa ponendo il proprio fondamento nel rispetto della normativa vigente. La Società provvede alla comunicazione ai relativi Destinatari della Carta della CSR e della Business Ethics Charter, secondo quanto stabilito nelle Direttive.

1.2.3. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del presente Modello, Fives OTO ha tenuto conto delle regole operative e dei sistemi di controllo esistenti ed operanti (cd. Sistema di Controllo Interno), ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi sensibili. Pertanto, il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al d.lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio Sistema di Controllo Interno costituito principalmente dalle regole di *corporate governance*, dalle strutture organizzative, dai principi e regole contenuti nel Codice di Condotta e dalle Procedure.

Il Sistema di Controllo Interno di Fives OTO, con particolare riferimento alle Attività Sensibili e coerentemente con le previsioni delle Linee Guida Confindustria, si fonda sui seguenti principi:

- chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex post*: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico è archiviata a cura delle Funzioni Aziendali/dei soggetti coinvolti;
- identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex post*, manuali o automatici: sono previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare *ex post* delle irregolarità

che potrebbero contrastare con le finalità del Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Le componenti del Sistema di Controllo Interno sono riconducibili ai seguenti elementi:

- sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro);
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del Personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- sistema di procedure operative, manuali o informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni presidi di controllo;
- sistema informativo per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Con riferimento al sistema di valori e principi etici si rimanda al Codice di Condotta, alla Carta della CSR e alla Business Ethics Charter, da considerarsi parte integrante del Sistema di Controllo Interno; per quanto riguarda il sistema disciplinare e il sistema di comunicazione e formazione, si rimanda a quanto previsto dai Capitoli 4 e 5 della presente Parte Generale.

Sia il sistema organizzativo sia, di riflesso, il sistema autorizzatorio sono fondati sul generale principio di segregazione delle funzioni che è finalizzato ad evitare la commistione di ruoli potenzialmente incompatibili e/o che si verifichino eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo ad un unico (o pochi) soggetti.

A ciò si aggiunga che la Società, per favorire meccanismi di verifica/controllo ed evitare concentrazioni di potere, ha articolato il sistema di attribuzione dei poteri stessi prevedendo – per tutti i documenti che impegnano la Società nei confronti dei terzi sopra determinate soglie – l'obbligo della c.d. ‘doppia firma’ (i.e. firma da parte di due soggetti ugualmente muniti di potere per una medesima operazione).

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione degli organigrammi aziendali. Il sistema autorizzativo e decisionale è composto da un sistema articolato e coerente di poteri e procure adeguatamente formalizzato, fondato sui seguenti principi:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce e descrive in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e prevedono l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti di spesa.

Il sistema di controllo di gestione adottato da Fives OTO è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Tale sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello deve “*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”.

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area particolarmente delicata nell'ambito di processi individuati come maggiormente critici in quanto interessati da Attività Sensibili oppure aventi carattere atipico o non ricorrente.

I principi generali cui si devono richiamare le azioni di tutti i soggetti in tale ambito sono:

- separazione soggettiva fra coloro che: *i)* assumono o attuano le decisioni, *ii)* devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate e *iii)* sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure aziendali. La gestione delle risorse finanziarie è infatti definita sulla base di principi improntati a una ragionevole segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da Funzioni Aziendali indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse;
- scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partners, etc.) da effettuarsi in base a principi di affidabilità, qualità, trasparenza ed economicità;
- monitoraggio delle prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società; in caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la Società deve chiedere la risoluzione del rapporto;
- fissazione di limiti all'autonomo impegno e impiego delle risorse finanziarie, coerenti con i ruoli, le responsabilità e i poteri assegnati ai soggetti;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile; il processo decisionale di approvazione deve essere sempre verificabile;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, fatta salva autorizzazione motivata;
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvale esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti a regole di trasparenza e di correttezza conformemente alla disciplina dell'Unione Europea.

La Società provvede alla revisione esterna e certificazione del proprio bilancio.

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

A tale fine, la Società si è dotata di Procedure che consentono di disciplinare le Attività Sensibili e quindi di guidare e garantire l'implementazione e l'attuazione dei Protocolli previsti dal Modello. Le Procedure garantiscono in particolare l'applicazione dei principi individuati al paragrafo 2.1. della presente Parte Generale del Modello.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono poi previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle Attività Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti aziendali.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse, sono garantite la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi e ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo degli accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;
- meccanismi automatizzati per la gestione di *workflow* autorizzativi.

La Società ha, inoltre, adottato lo *Statuto Del Sistema Informatico Utenti Fives Oto S.P.A.*, prescrivendo una serie di principi di condotta diretti a evitare il verificarsi di minacce alla sicurezza del patrimonio delle informazioni aziendali in una con il trattamento dei dati della Società. Tali istruzioni operative, i cui destinatari corrispondono ai soggetti Destinatari del Modello, si integrano e coordinano con le regolamentazioni di legge, i regolamenti interni e le specifiche disposizioni di garanzia stabilite dalle singole Funzioni Aziendali.

I servizi prestati da e a favore di Fives OTO da parte della società controllante e dalle altre società del Gruppo Fives sono disciplinati da contratti all'interno dei quali sono definiti l'oggetto della prestazione, i meccanismi remunerativi dell'attività svolta ed eventuali tariffari, nonché le clausole relative al rispetto del Codice di Condotta e del Modello.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'attuazione del Modello risponde alla convinzione della Società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione, sia per l'immagine della Società sia per la piena tutela degli interessi di gruppo. La Società ritiene infatti che l'adozione del Modello costituisca un fondamentale strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della stessa affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e, conseguentemente, corretti e rispettosi delle disposizioni di legge. Sotto questo profilo, il presente documento forma, insieme al Codice di Condotta, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Pertanto, Fives OTO – nell'ambito del Sistema di Controllo Interno già esistente e al fine di assicurare al meglio le condizioni di efficienza, correttezza, lealtà e trasparenza nella conduzione degli affari – ha posto in essere ogni attività ritenuta necessaria per assicurare l'adeguatezza del proprio Modello a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e, anche in considerazione delle Linee Guida Confindustria, delle novità legislative di tempo in tempo intervenute e del conseguente ampliamento dei Reati, nonché dei progressivi interventi giurisprudenziali in materia, ha proceduto a successivi aggiornamenti e revisioni dello Modello.

Il presente Modello – adottato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Società – ha efficacia vincolante nei confronti della Società e di tutti i Destinatari e le disposizioni ivi contenute sono per gli stessi cogenti, così come le disposizioni prescrittive e sanzionatorie e i principi di comportamento previsti nel Codice di Condotta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, Fives OTO – attraverso un processo di mappatura dei rischi, nonché di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. *risk assessment*) – ha identificato le attività aziendali esposte a rischio Reato (cd. Attività Sensibili) nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i Reati. Le attività di *risk assessment* sono state condotte e coordinate a cura di un *team* di progetto costituito da consulenti esterni e hanno visto il coinvolgimento diretto del *management* della Società. Le successive attività di aggiornamento e di revisione del Modello sono state condotte e coordinante dal Responsabile *Compliance* della Società, con il coinvolgimento diretto dell'OdV e del *management* di Fives OTO. In relazione alle Attività Sensibili, al fine di prevenire o di mitigare, per quanto ragionevolmente possibile, il rischio di commissione di Reati, la Società ha dunque formulato alcuni principi di comportamento e Protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le Attività Sensibili, nonché degli specifici Protocolli di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio individuate.

Le fattispecie di Reato considerate rilevanti per la responsabilità della Società, elencate all'Allegato 4, verranno analizzate e descritte nella Parte Speciale del Modello e si individueranno in rapporto ad esse le Attività Sensibili, ovvero le attività nelle quali è teoricamente possibile la commissione di un Reato, identificate all'esito del *risk assessment*. Inoltre, verranno dettati i principi e le regole di comportamento per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle operazioni eseguite nell'ambito delle varie Attività Sensibili e verranno individuati specifici Protocolli di prevenzione.

2.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 2.3. della Parte Generale, sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi alla legge, ai principi contenuti nel Codice di Condotta, alle disposizioni contenute nel presente Modello e negli strumenti di attuazione dello stesso, al fine di prevenire il verificarsi di taluno dei Reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei Protocolli generali di prevenzione di seguito indicati i principi individuati nel Codice di Condotta, nonché nella Carta della CSR e nella Business Ethics Charter, da intendersi qui integralmente richiamati, riferiti alle varie tipologie di Destinatari.

Ai fini dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello, nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili, meglio individuate nella Parte Speciale del Modello, la Società attua inoltre i Protocolli generali di prevenzione di seguito indicati, da considerarsi parte integrante del Sistema di Controllo Interno di Fives OTO:

- sono legittimati a svolgere le Attività Sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente e formalmente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- il sistema di deleghe e di conferimento di poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto sociale, nel Codice di Condotta, nelle Direttive e negli strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal Sistema di Controllo Interno;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione Aziendale competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al Personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali e di Gruppo, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la gestione dei dati personali da parte della Società è conforme al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;

- la scelta di eventuali Consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti a favore dei Dipendenti rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le Procedure operative aziendali che disciplinano le Attività Sensibili diano piena attuazione ai principi e Protocolli contenuti nella Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

2.2. IL PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello è stato elaborato e aggiornato tenendo in considerazione, oltre all'attività concretamente svolta dalla Società e il contesto di riferimento, le disposizioni del Decreto, la relazione ministeriale accompagnatoria, i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, desumibili dalla migliore pratica internazionale, e le Linee Guida Confindustria.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una specifica attività di analisi diretta alla costruzione di un sistema di individuazione, prevenzione e gestione dei potenziali rischi-reato (cd. *risk assessment*). Per la redazione della presente versione del Modello, la Società ha inoltre ripercorso le proprie modalità operative e organizzative, avvalendosi delle esperienze maturate in anni d'attuazione del Modello e anche alla luce della consapevolezza, da parte di tutti i Destinatari, dell'importanza di una puntuale attuazione delle misure di prevenzione in tutti gli ambiti d'applicazione del disposto del d.lgs. 231/2001.

In una logica di miglioramento e aggiornamento continuo, nel corso del 2022 Fives OTO ha difatti avviato un progetto finalizzato ad aggiornare il proprio Modello, approfondendo il contesto societario e settoriale in cui opera la Società, il sistema di *corporate governance* vigente (compreso il sistema di deleghe e procure) e la documentazione interna a disposizione, intendendosi con essa il Codice di Condotta, le Direttive di Gruppo, la Carta della CSR, la Business Ethics Charter e le Procedure in essere. Sono state analizzate in particolar modo le variazioni organizzative intervenute rispetto alla data di ultimo aggiornamento del Modello e l'elenco dei nuovi Reati recentemente introdotti nel Decreto (e.g. reati tributari, d'abuso d'ufficio, in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, di induzione indebita a dare o promettere utilità, di traffico di influenze illecite, di istigazione alla corruzione tra privati, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, etc.).

Il processo di adeguamento del Modello è stato concluso nel mese di dicembre 2023 anche tenuto conto delle ultime ma decisive modifiche introdotte soprattutto in seguito al Decreto Legislativo 24 del 10.03.2023 che ha

radicalmente rivisto l'intero protocollo fissando altresì il termine del 17 dicembre 2023 per l'adozione dello stesso e del relativo aggiornamento nel Modello della Società.

La nuova versione del Modello è stata aggiornata seguendo un approccio ispirato all'integrazione al Sistema di Controllo Interno esistente e finalizzato a rendere quanto più possibile fruibile la lettura e la comprensione del documento da parte dei Destinatari, garantendo un elevato grado di aderenza del Modello al *business* specifico della Società.

In questo contesto, fatta salva l'integrazione relativa al Whistleblowing e una revisione ed integrazione contenutistica della Parte Generale in linea con le *best practice* in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, in sede di aggiornamento è stato mantenuto l'assetto del Modello nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2016, fondato sull'analisi dettagliata dei singoli processi e delle relative Funzioni Aziendali coinvolte, misurando l'esposizione di ciascuno di essi al rischio verificazione di ogni singola fattispecie penale prevista come Reato dal d.lgs. 231/2001. Partendo da questo e in continuità con il lavoro di mappatura dei rischi svolto nel 2016, per l'elaborazione della presente versione del Modello si è proceduto a una specifica attività di identificazione dei rischi e di progettazione del sistema di controllo, valutando il Sistema di Controllo Interno esistente ed eventuali aree di integrazione / miglioramento e le relative iniziative da intraprendere.

Pertanto, ai fini dell'elaborazione del Modello, il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:

- mappatura delle attività a rischio e individuazione dei rischi potenziali (*risk assessment*).

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero in astratto essere realizzati i Reati previsti dal d.lgs. 231/2001. L'identificazione delle attività e dei processi aziendali a rischio è stata attuata attraverso l'acquisizione e analisi della documentazione aziendale rilevante ai fini della *governance* e del Sistema di Controllo Interno (e.g. organigrammi, struttura di deleghe e procure, Procedure, relazioni e verbali) e la conduzione di approfondimenti e interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Ai fini dell'inquadramento delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui sia ipotizzabile un rischio Reato, (i) si è valutato qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei Reati previsti dal Decreto nell'interesse o a vantaggio della Società, e (ii) sono state considerate a rischio anche quelle aree le cui attività potrebbero avere un rilievo indiretto e strumentale per la commissione di talune fattispecie di Reato (e.g., selezione e assunzione del Personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, pubblicità). Con riferimento a tutte le aree a rischio, anche strumentali, sono stati presi in esame altresì gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite Terzi.

Per i Reati potenzialmente realizzabili sono state individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

- Analisi del Sistema di Controllo Interno esistente (*as-is analysis*).

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il Sistema di Controllo Interno esistente con particolare riferimento ai processi e attività a rischio, per poi effettuare il successivo giudizio di idoneità ed

efficacia dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di Reato identificati. In tale fase, attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita, si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistente (Procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o aggregazione delle Funzioni, deleghe e procure, etc.).

➤ **Valutazione dei rischi residui (*gap analysis*).**

Sulla scorta dei risultati ottenuti nella fase precedente, sono stati individuati il rischio residuo di verificazione del Reato per ogni processo e attività a rischio, nonché una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel Sistema di Controllo Interno e le relative iniziative da intraprendere, necessarie per contenere il rischio nei casi di esposizione “medio” o “alto”. I meccanismi correttivi così individuati, se puntualmente osservati, consentono di prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di Reati, riducendo il grado di rischio fino a ricondurlo a margini accettabili o fisiologici per il tipo di attività e di funzione.

La mappatura dei rischi è stata riportata nel documento sub allegato denominato “*Valutazione dei rischi di commissione dei reati rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.*”, da considerarsi parte integrante del Modello. Le conclusioni di tale analisi sono state utilizzate inizialmente per la messa a punto del presente documento e per la definizione delle Procedure cui si fa riferimento nel Modello. La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta a una continua attività di controllo e revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società dovesse trovarsi ad affrontare.

➤ **Predisposizione del Modello.**

In considerazione degli esiti delle fasi summenzionate, mediante valutazione del Sistema di Controllo Interno già esistente e del suo successivo adeguamento – integrando o modificando i controlli preventivi in essere nonché formalizzandoli in specifiche Procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati e, comunque, ridurli a un livello accettabile – la Società ha provveduto alla predisposizione del Modello, la cui struttura è descritta nel capitolo introduttivo. Al termine del processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle Procedure e regole di comportamento aziendali, la Società (i) ha individuato le Procedure riferibili al Modello, (ii) le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, (iii) le ha portate a conoscenza dei Destinatari con apposite comunicazioni, e, infine, (iv) le ha messe comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale. Le Procedure riferibili al Modello si integrano con i principi espressi nel Codice di Condotta, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi aziendali, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri e le procure aziendali e con tutti quegli strumenti organizzativi o di controllo – comunque funzionali al Modello – già utilizzati o operanti nell'ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del d.lgs. 231/2001.

Attraverso il processo summenzionato, il Sistema di Controllo Interno così implementato dalla Società risulta idoneo a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione delle fattispecie di Reato e di illecito amministrativo individuati dal Decreto.

Tutti gli esiti delle suddette fasi sono stati condivisi con le Funzioni Aziendali interessate.

Le fattispecie di Reato che la Società ha ritenuto che possano interessare, anche solo marginalmente, l'attività aziendale sono trattate nello specifico nella Parte Speciale del Modello, con una analisi della loro configurabilità nella vita aziendale unitamente al grado di rischio tarato sulla base della idoneità/sufficienza dei processi aziendali interessati e delle successive azioni correttive intraprese dalla Società.

Inoltre, la Società ha posto in essere le seguenti attività al fine di rendere pienamente efficace il Modello:

- nomina dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, in relazione al quale devono essere istituiti idonei flussi informativi;
- la previsione di un sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice di Condotta, del Modello e dei Protocolli e Procedure rilevanti ai fini del Modello.

2.3. I DESTINATARI DEL MODELLO

I Destinatari del Modello sono:

- gli amministratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- i Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza degli amministratori o Dipendenti della stessa o che operano su mandato e/o per conto della Società (ad es., in forza di contratto, come i Consulenti, o di specifica procura, come i difensori in giudizio), nonché i Terzi legati da una qualche forma di collaborazione o cooperazione con la Società, nella misura in cui gli stessi possano svolgere Attività Sensibili. Tali soggetti sono vincolati al rispetto del Modello tramite apposite clausole contrattuali;
- i componenti del Collegio Sindacale e i Revisori della Società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare e a far rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Protocolli di attuazione, nelle Procedure nonché nel Codice di Condotta.

Inoltre, ogni contratto stipulato dalla Società con Partners e fornitori di beni o servizi deve prevedere, in capo alle controparti, l'impegno a:

- rispettare la normativa applicabile in materia di responsabilità amministrativa degli Enti;
- rispettare i principi del Codice di Condotta, della Carta della CSR, della Business Ethics Charter e del Modello (che saranno portati a conoscenza delle controparti nelle modalità ritenute più opportune dalla Società, ad es. mediante email o pubblicazione sul portale dei fornitori);
- segnalare eventuali violazioni del Codice di Condotta e del Modello,

nonché la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es., risoluzione del contratto, applicazione di penali, etc.), laddove sia ravvisata una violazione di detti impegni e garanzie.

2.4. REATI RILEVANTI PER LA SOCIETA'

La Società ha individuato, tramite l'attività di valutazione dei rischi, le categorie di Reati potenzialmente rilevanti per la responsabilità amministrativa della stessa, meglio individuati all'Allegato 4 del presente Modello.

Per ciascuna tipologia di Reato, la Parte Speciale contiene una descrizione delle fattispecie penali identificate come rilevanti per la Società, individua le Attività Sensibili e definisce i principi e Protocolli che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione e gestione di tali attività e nella definizione delle Procedure di prevenzione.

Nell'ottica di favorire l'efficace attuazione del Modello da parte delle diverse Funzioni Aziendali nell'ambito dei processi da queste gestiti, la Società ha ritenuto di integrare i Protocolli di controllo previsti ai sensi del d.lgs. 231/2001, sia di carattere generale che specifico per ogni Attività Sensibile, nell'ambito delle diverse Procedure adottate. In tal senso, le Procedure operative adottate dalla Società, oltre a disciplinare i controlli finalizzati ad una efficace ed efficiente gestione dei diversi processi aziendali, incorporano anche specifici strumenti di controllo (c.d. Protocolli ex d.lgs. 231/2001) volti a prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto rispetto alle c.d. Attività Sensibili riferibili agli specifici processi aziendali regolamentati dalla relativa Procedura.

In riferimento ai Reati previsti dal Decreto come causa di responsabilità amministrativa dell'Ente ma non contemplati nella Parte Speciale del Modello, dopo attenta analisi e valutazione dei rischi si è ritenuto di non prevedere misure di prevenzione e controllo nella Parte Speciale, in quanto giudicati del tutto non rilevanti in considerazione della natura e caratteristiche del *business* della Società oppure in quanto le finalità di prevenzione di tali fattispecie di Reato risultano già soddisfatte dall'insieme dei principi di comportamento indicati nel Codice di Condotta, nella Carta della CSR, nella Business Ethics Charter nonché dai principi e le regole di *corporate governance* definite dalla Società.

La Società e l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a monitorare l'attività sociale e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione che richiedano l'aggiornamento del Modello.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) e d) del d.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'Ente all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione dei Reati, ha previsto l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

Pertanto la Società, al fine di poter usufruire dell'esonero dalla responsabilità amministrativa di cui al Decreto, oltre ad aver adottato il presente Modello idoneo a prevenire il compimento di Reati potenzialmente rilevanti per la Società, ha tra l'altro affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo della Società stessa dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ovverosia l'Organismo di Vigilanza.

L'affidamento di detti compiti all'OdV e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il Reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali che dai Soggetti Sottoposti all'altrui direzione. In ogni caso, anche l'istituzione di tale Organismo deve rispettare il principio di effettività: al di là dell'individuazione formale, l'OdV, infatti, deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente i complessi e delicati compiti che il Decreto gli attribuisce.

Ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, tale Organismo di Vigilanza deve avere le caratteristiche che seguono:

➤ Autonomia e indipendenza

La posizione dell'OdV nell'ambito della Società deve garantirgli autonomia d'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualsiasi amministratore o Dipendente.

Sono infatti requisiti fondamentali affinché tale Organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo. Qualora poi l'Organismo di Vigilanza abbia una composizione collegiale mista (ovvero con la presenza anche di soggetti interni all'Ente) il grado di indipendenza dell'organismo non può che essere valutato nella sua globalità.

Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'OdV nella più elevata posizione gerarchica, prevedendo il suo "riporto" diretto all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

➤ Professionalità

Consiste nel bagaglio di conoscenze e tecniche che devono essere possedute dall'Organismo di Vigilanza per poter svolgere adeguatamente ed efficacemente l'attività assegnata; l'OdV, infatti, deve possedere competenze specifiche anche con riguardo alle attività ispettive e di analisi del Sistema di Controllo Interno, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite ai requisiti di autonomia e indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali oppure di professionisti esterni. Per quanto concerne

le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, comprese quelle previste dalle normative di settore.

➤ Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve rappresentare una struttura dedicata, che - con i necessari poteri ispettivi e di controllo - provvede costantemente alla vigilanza del rispetto del Modello, a curarne l'attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'organo dirigente stesso.

3.1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è un organo di natura collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non dipendente dagli altri organi sociali.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'OdV) si rendesse necessaria l'erogazione di somme ulteriori, il presidente dell'OdV dovrà formulare richiesta motivata all'organo amministrativo indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell'erogazione di somme in eccesso rispetto al *budget* annuale stanziato, le ragioni e i fatti sottostanti a tale richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma stanziata per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dall'organo amministrativo. Tuttavia, in casi eccezionali e urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino al termine del mandato ricevuto come definito nella delibera consiliare di nomina.

Come indicato anche dalle Linee Guida Confindustria, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale, amministrativo o altre aree tematiche di rilievo per l'applicazione del Decreto, provvisti dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità previsti per gli amministratori e i sindaci, in modo che l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della propria condotta non siano pregiudicati.

In particolare, costituiscono cause di ineleggibilità della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna, ancorché non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei Reati previsti dal Decreto.

Inoltre, i componenti esterni dell'Organismo (con il termine "esterni" intendendosi i membri dell'Organismo che non siano Dipendenti della Società) devono:

- essere indipendenti, nel senso che non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- non essere legati alla Società e/o al Gruppo Fives da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi devono essere, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione della Società sia preventivamente rispetto alla nomina sia periodicamente - almeno una volta all'anno - durante tutto il periodo in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza resteranno in carica.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui sopra, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati. L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

Per lo svolgimento delle attività operative di competenza e al fine di consentire la massima adesione al requisito di continuità di azione e ai compiti di legge, l'OdV si avvarrà del Personale aziendale ritenuto necessario e idoneo e/o di professionisti esterni specificatamente individuati.

Per disciplinare il proprio funzionamento, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento (*"Regolamento di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Fives OTO"*), trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, che definisce le modalità di svolgimento dell'incarico, di convocazione, di costituzione e di assunzione delle delibere dell'OdV, di raccolta e conservazione della documentazione, fermi restando gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell'Organismo stesso.

3.2. FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni che l'OdV è chiamato ad assolvere, in virtù dell'incarico affidatogli e in conformità alle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 e nelle Linee Guida Confindustria, possono così schematizzarsi:

- (i) vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del Codice di Condotta, del Modello e/o delle Procedure ad esso riferibili, da parte dei Destinatari, rilevando e segnalando eventuali inadempienze e/o

- scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
- (ii) vigilanza sulla reale adeguatezza ed efficacia del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire e impedire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei Reati di cui al Decreto, in relazione alle singole Funzioni Aziendali e alla concreta attività svolta;
 - (iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità, efficacia e funzionalità del Modello;
 - (iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui emergano esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in seguito a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice di Condotta, del Modello e/o delle Procedure aziendali ad esso riferibili.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte, spettano all'OdV i seguenti compiti e poteri:

- acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- effettuare le cognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- pianificare ed effettuare periodicamente verifiche dirette ad accertare la concreta efficienza ed efficacia del Modello (c.d. *audit*) e dei suoi Protocolli di prevenzione, con riferimento alle diverse Funzioni Aziendali;
- assicurare l'attuazione del piano di vigilanza delineato anche attraverso la calendarizzazione delle attività e la conduzione di interventi non pianificati;
- effettuare la raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le Funzioni Aziendali interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso (sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili), suggerendo, ove necessario, all'organo di governo della Società le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, svolgendo una periodica attività di *reporting* nei loro confronti;
- promuovere e verificare l'adeguatezza delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché la formazione del Personale e la sensibilizzazione dei Destinatari all'osservanza dei principi, valori e regole contenuti nel Codice di Condotta, nel Modello e nelle Procedure ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie e segnalazioni rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni pervenute e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie Funzioni Aziendali con riferimento al Modello e alle Procedure ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica;
- sollecitare gli organi competenti e coordinarsi con gli stessi in relazione a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei Destinatari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello e/o delle Procedure ad esso riferibili, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.

In particolare sono previste:

- (i) verifiche su specifiche operazioni aziendali: a tal fine l'Organismo di Vigilanza procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti e, in generale, dei documenti aziendali riguardanti le Attività Sensibili, secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;
- (ii) verifiche sulle Procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'Organismo di Vigilanza procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle Procedure e regole di comportamento riferibili al Modello.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio Reato ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Codice di Condotta, del Modello e/o delle Procedure ad esso riferibili, evidenzia alle Funzioni Aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello e/o delle relative Procedure ovvero intraprenda iniziative e/o azioni correttive.

Inoltre, l'OdV, nell'espletamento dei compiti che gli sono demandati, può, senza preventiva autorizzazione e senza alcun preavviso, a titolo esemplificativo:

- monitorare i comportamenti aziendali, anche mediante controlli a campione sugli atti ed i processi operativi;
- disporre, ove occorra, l'audizione del Personale che possa fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- acquisire informazioni ed accedere a documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società, nonché richiedere che qualunque Dipendente, amministratore o sindaco della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati o le notizie richiestegli per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle Funzioni Aziendali.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

È opportuno precisare sin da ora che il Consiglio di Amministrazione, pur con l'istituzione dell'OdV ex d.lgs. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dalla disciplina codicistica, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione e all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'OdV (art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto).

Inoltre, il Collegio Sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, è uno degli interlocutori "istituzionali" dell'OdV. I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei Reati, così come di eventuali carenze del Modello.

I compiti dell'OdV sono inoltre specificati analiticamente per le fattispecie di Reato giudicate a maggior rischio di verificazione. Per tutto quanto qui non espressamente previsto è fatto rinvio, pertanto, a quanto specificamente previsto per le singole fattispecie di Reato nella Parte Speciale del Modello.

3.3. FLUSSI INFORMATIVI

3.3.1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, gli organi sociali sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica dell'osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta attuazione. I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle Funzioni Aziendali interessate dalle Attività Sensibili, come individuati nelle relative Procedure, nonché a qualsivoglia Dipendente o soggetto esterno (Collaboratore, Consulente, fornitore, Partner, etc.) che sia a conoscenza di tali informazioni.

Gli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza rappresentano, infatti, un utile strumento a favore di quest'ultimo per consentirgli di svolgere le attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento *ex post* delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito.

I Destinatari del Modello sono quindi tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso.

In particolare, tutte le Funzioni Aziendali – per il tramite dei propri responsabili – devono comunicare all'OdV:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'OdV e dallo stesso richieste alle singole Funzioni Aziendali di Fives OTO (ad esempio, *report* annuale sul Personale in ingresso e in uscita, *report* annuale sugli infortuni e malattie occorsi nel corso dell'anno al Personale, etc.). Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente dal Personale o anche da Terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa essere ritenuta utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

Nello specifico, dovranno essere obbligatorientemente trasmesse all'OdV dal responsabile di Funzione o dalla figura apicale aziendale interessata, informazioni circa:

- cambiamenti nella struttura organizzativa della Società, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al Modello;
- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, dalla magistratura o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società o Terzi che intrattengono rapporti con Fives OTO per i Reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori e/o Dipendenti della Società in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i Reati rilevanti di cui al d.lgs. 231/2001;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse Funzioni Aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai Reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre immediatamente informato di ogni:

- modifica dei nominativi delle figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza (es. RSPP, ASPP, medico competente, incaricati alle emergenze, RLS) e dei delegati dal datore di lavoro;
- procedimento disciplinare ed eventuale sanzione irrogata per violazioni in materia ovvero provvedimento di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- modifica sostanziale apportata al documento di valutazione di rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i., avvenuta successivamente al primo invio del documento all'Organismo;
- infortunio occorso, mancato incidente (cd. *near miss*) o situazione pericolosa verificatosi, che comporti l'infortunio o malattia superiore a 40 giorni, e le segnalazioni dei lavoratori;
- attività di controllo effettuata dai delegati del datore di lavoro, con particolare riferimento alle criticità rilevate;
- risultanza delle attività di audit condotte sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione degli infortuni, ed in generale *report* sulle attività di monitoraggio svolte, con particolare riferimento alle criticità rilevate;
- programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incontri formativi e partecipazione dei lavoratori;
- deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive in vigore;
- aggiornamento o modifica allo stato dei progetti di certificazione;
- risultanza delle attività svolte dal RSPP e dalla Funzione Salute e Sicurezza;
- contestazione o prescrizione ricevuta da organi ispettivi e di controllo.

La trasmissione delle suddette informazioni deve avvenire tramite posta interna riservata (utilizzando la cassetta presso la sede di Boretto) oppure tramite la casella di posta elettronica dedicata (fotospa.odv@fivesgroup.com), accessibile esclusivamente dai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'Organismo di Vigilanza viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 5. che segue.

3.3.2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riferisce alla Società in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

In merito all'attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali, l'OdV è tenuto a riferire, su base continuativa, all'Amministratore Delegato – il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite – in merito all'attuazione del Modello nell'ambito della Società.

Nell'ambito dei flussi informativi nei confronti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- con cadenza periodica, la condivisione con il Collegio Sindacale dei verbali delle riunioni dell'OdV;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio, notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente, etc.) e in caso di Segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Infine, l'OdV comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali problematiche rilevate nell'ambito dall'attività di vigilanza effettuata anche al fine di ottenere dal CdA, laddove necessario, l'adozione di atti urgenti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli altri organi sociali o potrà a sua volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.3.3. SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI E CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

All'Organismo di Vigilanza devono pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione indicate nel Modello e alle indicazioni che si rendano necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, ogni Segnalazione relativa all'attuazione del Modello, alla commissione di Reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di Fives OTO o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società e dal Gruppo Fives.

A tal uopo, in conformità a quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto (introdotto dalla L. 30 novembre 2017 n. 179) e nell'ottica di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività d'impresa, la Società (per il tramite del Gruppo Fives) ha implementato nel 2019 il Sistema di cd. "Whistleblowing", una procedura automatizzata a disposizione di ciascun Dipendente, Partner, fornitore, Collaboratore o Consulente che voglia segnalare, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, situazioni rilevanti che potrebbero compromettere la gestione responsabile e sostenibile della Società. In tal modo, viene consentito a tali soggetti di segnalare violazioni del Codice di Condotta e/o del Modello (e/o delle Procedure ad esso riferibili) o di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, delle quali venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, garantendo al tempo stesso l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione, mediante adozione di protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettano di proteggere i dati personali e le informazioni. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, fatti salvi gli obblighi di legge, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei suoi confronti. Il sistema si fonda su quattro pilastri:

- (i) la tutela della persona che ha effettuato la Segnalazione, se essa agisce in buona fede;
- (ii) la presunzione di innocenza delle persone indicate nella Segnalazione;
- (iii) la buona condotta delle parti coinvolte nella raccolta e nel trattamento delle Segnalazioni;
- (iv) il rispetto della riservatezza, in particolare per quanto riguarda l'identità del segnalante.

In particolare, il canale implementato dalla Società si avvale di una piattaforma informatica di segnalazione professionale (piattaforma "WhistleB", adottata a livello di Gruppo e accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, gestita da WhistleB Whistleblowing Centre AB su incarico di Fives SAS) tramite la quale ciascun Dipendente, Partner, fornitore, Collaboratore o Consulente della Società può inviare, anche in maniera totalmente anonima, Segnalazioni di violazioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta o, in generale, di eventuali condotte illecite e violazioni di norme di legge o di libertà fondamentali o di diritti umani, di cui venga a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa svolta. Il Sistema garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante tutelandolo da qualsiasi misura discriminatoria, ritorsiva o sanzionatoria purché agisca disinteressatamente e in buona fede.

È possibile accedere al sistema tramite l'Intranet aziendale dalla sezione "My Group" - "Business Ethics", oppure direttamente dalla piattaforma "WhistleB" al link <https://report.whistleb.com/en/fives>

Le Segnalazioni inviate tramite la piattaforma sono raccolte ed esaminate in prima istanza dal *Group Compliance Officer* e dall'*Internal Control Manager* del Gruppo Fives (identificati come responsabili del Sistema), in conformità alla procedura del Gruppo per la raccolta e trattamento delle segnalazioni. I responsabili del Sistema possono chiedere l'assistenza di un esperto autorizzato (*HR, Finance, Legal, Country Director, Business Unit Director, etc.*) per valutare l'ammissibilità di una Segnalazione e/o procedere alla sua elaborazione. Le Segnalazioni ricevute vengono poi trasmesse senza indugio all'Organismo di Vigilanza della Società.

Contestualmente all'implementazione del Sistema, nel settembre 2019 il Gruppo Fives ha emanato la "WhistleB User Charter" allo scopo di chiarire il funzionamento dello stesso e la gestione delle Segnalazioni.

Alternativamente al canale sopra individuato, può essere anche utilizzato lo specifico indirizzo di posta elettronica, indicato al paragrafo 3.3.1. che precede.

Anche altre categorie di Destinatari e Terzi (quali, ad esempio, clienti, etc.) possono, comunque, rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per effettuare la Segnalazione di una violazione del Codice di Condotta, del Modello o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, sempre utilizzando i summenzionati canali di comunicazione.

Le Segnalazioni, che possono pertanto pervenire sia da parte del Personale sia da parte di Terzi, possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle Procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi ai valori principi etici della Società oppure anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività.

Qualora le Segnalazioni ricevute risultino in buona fede, pertinenti, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, viene avviata l'attività istruttoria e di accertamento, attraverso verifiche interne e/o esterne, in conformità a quanto previsto dalla “WhistleB User Charter”, affinché possano essere assunte opportune azioni correttive (in particolare nelle aree e/o nei processi aziendali interessati dalle Segnalazioni), intrapresi eventuali procedimenti disciplinari ovvero altre iniziative che, a seconda dei casi, siano considerate adeguate.

L'uso improprio e in mala fede del Sistema di Segnalazione può esporre l'autore a possibili sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento o la cessazione del rapporto contrattuale, nonché se del caso a possibili azioni giudiziarie civile e penali. Inoltre, è possibile di tali sanzioni anche colui che ostacola l'invio di una Segnalazione o la sua gestione, non rispetta gli obblighi di riservatezza imposti o compie atti discriminatori, ritorsivi o minacce. Nei confronti di coloro che violano le misure poste a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante ovvero di coloro che effettuano con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate, si applicano le sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 5.5. che segue.

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, durante l'esecuzione di tutte le attività previste dalla “WhistleB User Charter” sopra richiamata, all'Organismo di Vigilanza è assicurata una costante ed adeguata informativa. All'Organismo di Vigilanza viene altresì garantita un'apposita reportistica contenente le Segnalazioni pervenute e una serie di informazioni in merito alla gestione delle stesse, agli esiti delle verifiche effettuate nonché agli eventuali piani di intervento da implementare.

L'Organismo di Vigilanza – ai fini del Decreto – valuta, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ogni Segnalazione ricevuta e gli eventuali provvedimenti conseguenti opportunamente da adottare, ascoltando eventualmente l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere a una indagine interna.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione le violazioni del Modello emerse con riferimento alle Segnalazioni suddette.

Tutte le Segnalazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'OdV stesso e tali da assicurare la riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la Segnalazione.

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

I Dipendenti e i Collaboratori Esteri hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei Reati;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati;;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Societari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili dai vertici aziendali di Fives OTO nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Societari) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Anche i Collaboratori Esteri avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

- Modalità delle segnalazioni

Qualora un Dipendente desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopraindicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale indirizzerà poi la segnalazione all'OdV. Nel caso in cui la segnalazione non dia esito, il Dipendente che si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I Dipendenti con funzioni dirigenziali e i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere dai Dipendenti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fotospa.odv@fivesgroup.com oppure tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Fives OTO Spa, via D.Marchesi 4 – 42022 Boretto (RE) o al diverso indirizzo presso il quale sia eventualmente trasferita la sede legale della Società.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 4..

Il canale di comunicazione a mezzo posta elettronica sopra indicato è istituito anche per ottemperare alle finalità indicate nell'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto (c.d. "Whistleblowing"), e consentire la Segnalazione all'Organismo di Vigilanza, e tramite lo stesso alla Società, di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti:

- a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto, ancorché non espressamente trattati nel Modello;
- b) violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure);
- c) illeciti in generale.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa. Coloro che effettuano Segnalazioni non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'ODV.

In particolare i segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto infra nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'ODV valuterà le Segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, avvia le indagini del caso dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza di quanto segnalato L'ODV potrà convocare sia il segnalante sia - ove noto - il presunto autore della violazione.

Tutte le Segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza anche del segnalante, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle Segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 del d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 della normativa di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, dal 15 luglio 2023 (salvo successivi interventi normativi in deroga) la disciplina delle segnalazioni esposta nel presente paragrafo sarà regolata dalle disposizioni del suddetto decreto ("Decreto Whistleblowing"). Il Decreto Whistleblowing abroga l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater del d. lgs. 231/2001 che contengono la disciplina di contrasto all'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti. Tale disciplina di contrasto è sostituita, dalla data della sua entrata in vigore, dalle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

La gestione e il monitoraggio dei canali di segnalazione previsti dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing sono affidati, contestualmente all'atto di nomina e senza necessità di previsione esplicita, all'Organismo di Vigilanza.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Whistleblowing la gestione dei canali di segnalazione deve essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Whistleblowing, e delle eventuali successive modifiche o integrazioni allo stesso. L'OdV accerta che la Società esponga e renda chiaramente visibili informazioni chiare sui canali di segnalazione nonché sulle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne. L'informativa deve essere esposta anche sul sito internet della Società.

La gestione delle informazioni relative alle segnalazioni deve essere effettuata in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali, così come previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing.

I segnalanti, al ricorrere delle circostanze previste dal decreto n. 24 / 2003 sopra richiamato, hanno la possibilità di ricorrere anche al canale di segnalazione "esterno" predisposto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La violazione della regolamentazione e della normativa sulle segnalazioni prevista dal presente paragrafo e dal Decreto Whistleblowing è soggetta alle sanzioni indicate nel paragrafo dedicato.

- Whistleblowing

Protocollo Whistleblowing introdotto dalla LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 e modificato dal d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

In attuazione del disposto normativo di cui al D.lgs 24 del 10.03.2023, la società, ad integrazione del Modello, ha predisposto il seguente protocollo.

Come già rilevato per sommi capi nel capitolo che precede, per "whistleblowing" si intende qualsiasi informazione e/o segnalazione relativa a comportamenti sospetti, non conformi a quanto stabilito nel Codice

Etico di Fives OTO e nel suo Modello Organizzativo 231, nelle procedure interne e nelle norme e regolamenti comunque applicabili a Fives OTO nonché le accuse e i reclami comunque ricevuti da Fives OTO.

Le informazioni e segnalazioni possono essere relative anche a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza e che siano eseguite nel contesto lavorativo.

Si segnala in particolare che il Codice Etico del Gruppo Fives definisce le linee guida per la presentazione delle segnalazioni di violazione del Codice Etico. Nessuna conseguenza negativa potrà derivare a chi ha denunciato una simile violazione in buona fede. Sarà garantita la riservatezza dell'identità del denunciante. Al fine di rendere più agevoli le azioni di whistleblowing, è operativa la procedura descritta di seguito.

La procedura è stata introdotta dalla Legge 179/2017, che tutela il dipendente pubblico e privato a fonte delle segnalazioni eventualmente effettuate in relazione a potenziali illeciti commessi nell'ambito delle attività dell'Ente o della Società, e che dispone che sia istituito almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con adeguate modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 del d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 della normativa di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, dal 15 luglio 2023 (salvo successivi interventi normativi in deroga) la disciplina delle segnalazioni esposta nel presente Protocollo sarà regolata dalle disposizioni del suddetto decreto ("Decreto Whistleblowing"). Il Decreto Whistleblowing abroga l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater del d. lgs. 231/2001 che contengono la disciplina di contrasto all'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti. Tale disciplina di contrasto è sostituita, dalla data della sua entrata in vigore, dalle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

La gestione e il monitoraggio dei canali di segnalazione previsti dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing sono affidati, contestualmente all'atto di nomina e senza necessità di previsione esplicita, all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Whistleblowing, pertanto, la gestione dei canali di segnalazione deve essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Whistleblowing, e delle eventuali successive modifiche o integrazioni allo stesso. L'OdV accerta che la Società esponga e renda chiaramente visibili informazioni chiare sui canali di segnalazione nonché sulle procedure e presupposti per effettuare le segnalazioni interne. L'informativa deve essere esposta anche sul sito internet della Società.

Al ricorrere delle circostanze previste dall'art. 6 del Decreto Whistleblowing la persona segnalante ha facoltà di effettuare una segnalazione esterna, utilizzando il canale di segnalazione predisposto dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 7 del citato provvedimento normativo.

MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un whistleblower desideri effettuare una segnalazione relativa a:

- commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto, ancorché non espressamente trattati nel Modello;

- violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 (comprensivo di Codice Etico e del presente Protocollo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
- comportamenti illeciti in generale.

può inviare una email seguendo il canale whistleblowing già adottato della società, canale che trasmetterà immediatamente al ricevimento della segnalazione la stessa all'OdV.

La email è ricevuta e letta solo dai membri dell'Organismo di Vigilanza, che sono in proposito tenuti al rispetto assoluto del principio di riservatezza.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Anche i terzi e/o i Consulenti e Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui sopra.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fotospa.odv@fivesgroup.com oppure tramite posta al seguente indirizzo: Fives OTO - Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza – Via D.Marchesi 4 – 42022 Boretto (RE), o in formato cartaceo, anche alle cassette delle lettere situate in un luoghi facilmente accessibili sia presso la sede centrale di Fives OTO, via D. Marchesi 4 – 42022 Boretto, Reggio Emilia (stabilimento vecchio zona ricevimento merci portellone 1, presso la bacheca aziendale) sia presso la sede secondaria sita in via L. da Vinci 14 - 46020 Motteggiana (MN) (presso area ristoro vicino alla timbratrice).

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato in seguito.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa. Coloro che effettuano Segnalazioni non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'ODV.

In particolare i segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto nel Modello per le violazioni del Modello stesso e del presente Protocollo:

- nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante

- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'ODV valuterà le Segnalazioni pervenute compiendo un esame preliminare e riservato della stessa e, qualora lo ritenga opportuno, avvierà le indagini del caso, dando luogo a tutti gli accertamenti ed alle indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza di quanto segnalato. L'ODV potrà convocare sia il segnalante sia - ove noto - il presunto autore della violazione, sia eventuali terzi.

Tutte le Segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza del segnalante, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle Segnalazioni, e fermi restando gli obblighi di comunicare informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

La gestione delle informazioni relative alle segnalazioni deve essere effettuata in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali, così come previsto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing.

I segnalanti, al ricorrere delle circostanze previste dal decreto n. 24 / 2003 sopra richiamato, hanno la possibilità di ricorrere anche al canale di segnalazione "esterno" predisposto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La violazione della regolamentazione e della normativa sulle segnalazioni prevista dal presente Protocollo e dal Decreto Whistleblowing è soggetta alle sanzioni di seguito indicate.

- SISTEMA SANZIONATORIO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello e del presente Protocollo è costituito da un adeguato sistema sanzionatorio, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

- Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal presente Protocollo costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello ed al presente Protocollo da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Costituisce grave violazione disciplinare ogni tentativo o commissione di ritorsione o di ostacolo alle segnalazioni interne, come definite e disciplinate dal Modello e dal Decreto Whistleblowing, o di violazione della riservatezza delle stesse. Costituisce altresì grave violazione del Modello la mancata istituzione o gestione dei canali di segnalazione e la mancata adozione delle procedure indicate dal Decreto Whistleblowing e successive modifiche e integrazioni.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

1. a ogni notizia di violazione del Modello e/o del presente Protocollo è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione, tenuto conto di eventuali particolari circostanze che possano conferire alla violazione disciplinare una maggiore o minore gravità.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno inoltre applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dai vertici aziendali.

- Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Fives OTO delle procedure interne previste dal Modello, dal presente Protocollo o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Protocollo stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile ai Dirigenti stessi.

- Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello e/o del presente Protocollo da parte di Amministratori e/o Sindaci, l'OdV informerà l'Amministratore delegato o, in caso di pluralità degli stessi, gli Amministratori Delegati ed i Sindaci della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Amministratore delegato ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

- Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Protocollo e/o dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice di misure previste dal Decreto.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'attuazione del presente Modello e del Codice di Condotta, è obiettivo di Fives OTO garantire una corretta ed effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con i responsabili delle Funzioni Aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Per quanto attiene all'informazione, l'adozione e/o l'aggiornamento del Modello sono comunicati a tutti i Destinatari. In particolare, l'adozione del presente Modello e del Codice di Condotta è comunicata a tutto il Personale (compresi i componenti degli organi sociali) presente in azienda al momento dell'adozione stessa e il documento è caricato e consultabile da parte di tutto il Personale nella intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Codice di Condotta, il Modello e le Procedure verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi. Al Personale neoassunto viene consegnato un set informativo (Codice di Condotta, CCNL, Regolamento informatico, Regolamento interno aziendale, etc.), con il quale assicurare le conoscenze considerate di primaria rilevanza in azienda.

L'adozione e gli aggiornamenti del Modello sono comunicati e diffusi anche ai soggetti esterni all'azienda (quali Partners, Collaboratori, Consulenti, fornitori, etc., comunque rientranti nella definizione di Destinatari).

L'impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice di Condotta e del Modello è documentato attraverso la predisposizione di specifiche clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalle controparti.

L'attività di formazione organizzata dalla Società è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da tali norme discendono nonché dei principi e dei contenuti su cui si basa il Modello (così come il Codice di Condotta) a favore di tutti coloro che sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

Fives OTO ha previsto, sin dalla prima adozione del Modello, specifici piani di formazione progettati tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento, quali (i) le caratteristiche dei Destinatari degli interventi formativi, il loro livello e ruolo organizzativo; (ii) i contenuti (in particolare, gli argomenti attinenti al ruolo delle persone coinvolte nelle sessioni formative); (iii) gli strumenti di erogazione (aula, e-learning); (iv) i tempi di erogazione, di realizzazione (preparazione e durata degli interventi) nonché quelli di fruizione (impegno dei soggetti coinvolti); (v) le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento formativo (promozione, sostegno da parte dei superiori gerarchici, etc.).

I corsi sono altresì articolati in funzione delle precipue finalità che si prefiggono, ovverosia (i) informazione generale e sensibilizzazione e (ii) formazione *ad hoc* su temi specifici (ad esempio, nel caso di emissione di nuove Procedure aziendali ovvero di aggiornamento di quelle esistenti).

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più

specificatamente, i principi contenuti nel Codice di Condotta, nel Modello e nelle Procedure ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari e tengono conto, in particolare, del livello di rischio dell'area di attività in cui gli stessi operano.

Sia nell'ambito dei corsi in aula sia nel modulo formativo *e-learning* è previsto un test finale, che consente di verificare il livello di apprendimento (e, se del caso, intervenire con iniziative *ad hoc*).

I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, ad esempio, l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti a nuove tipologie di Reati che interessino direttamente la Società ovvero modifiche organizzative all'interno della stessa), si procede a una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione da parte dei Destinatari.

L'attività di formazione è gestita e monitorata dalla competente Funzione Aziendale della Società ed è adeguatamente documentata. In particolare, la partecipazione agli incontri formativi in aula è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione e, se del caso, può chiedere controlli specifici sull'attuazione dei piani di formazione, sul livello di conoscenza e comprensione acquisito dai Destinatari sui contenuti del Decreto, sul Codice di Condotta, sul Modello e sulle sue implicazioni operative nell'ambito dell'attività aziendale.

Inoltre, in coerenza con i principi e i valori espressi nel Codice di Condotta e nel Modello, Fives OTO riconosce la rilevanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nello svolgimento delle attività di *business* e si impegna a perseguire il costante miglioramento delle *performances* aziendali nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale ottica specifiche iniziative informative e formative sono inoltre svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Società, nell'ambito del proprio SGI – attualmente certificato conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018 – svolge una serie di attività che hanno come finalità il miglioramento delle conoscenze di base per la comprensione delle modalità operative e dei comportamenti da assumere nei luoghi di lavoro.

Nella intranet aziendale è inoltre istituita una sezione *ad hoc*, denominata "QHSE", ove è illustrata la politica adottata dalla Società in materia e sono rinvenibili una serie di documenti contenenti – *inter alia* – le "Safety Golden Rules" adottate dal Gruppo Fives e l'organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità amministrativa della Società. Il Modello adottato da Fives OTO prevede pertanto un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazione del Modello stesso, del Codice di Condotta e delle relative Procedure aziendali di attuazione. La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'OdV e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

Aderendo alle prescrizioni del Decreto, la Società ha quindi definito che la violazione dei principi del Codice di Condotta, nonché delle disposizioni contenute nel Modello e nelle Procedure ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia – improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà – instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati e l'irrogazione di sanzioni.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale o amministrativo eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di Reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001, in quanto il Codice di Condotta, il Modello e Procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari. In ogni caso, stante l'autonomia delle violazioni del Codice di Condotta, del Modello e delle Procedure rispetto alle violazioni delle norme che comportano la commissione di un Reato rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dalla Società può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale o amministrativa.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni, che compongono il sistema disciplinare, sono individuate dalla Società in base ai principi di proporzionalità, immediatezza ed effettività, tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (Dipendenti o dirigenti, amministratori o sindaci, Collaboratori, Consulenti, Partners, fornitori, etc.). La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Destinatari, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Su quanto segue prevalgono, dove applicabili, le specifiche indicazioni previste dalla Legge nella procedura di Whistleblowing analiticamente descritta al capitolo 3.3.3. precedente.

1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione dei principi e delle regole comportamentali previsti nel Codice di Condotta, nel Modello e nelle Procedure sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi del Personale, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche contenute, in particolare, nel CCNL di settore applicabile e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili. Il sistema disciplinare aziendale di Fives OTO è, quindi, costituito dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché dalle disposizioni pattizie previste da CCNL e Contratti Integrativi Aziendali.

Ad ogni Segnalazione di violazione del Codice di Condotta, del Modello e delle Procedure, viene promossa un'istruttoria finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa. In particolare, ai sensi della normativa applicabile, in fase di accertamento viene previamente contestato al Dipendente l'addebito e gli viene altresì garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione. Una volta accertata tale responsabilità, su valutazione della Funzione Aziendale competente (Risorse Umane e Amministrazione del Personale) e dell'Amministratore Delegato, viene irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa, in conformità con la vigente normativa e con le disposizioni contenute nel CCNL applicabile e nei Contratti Integrativi Aziendali di tempo in tempo applicabili. Non può in nessun modo essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto e il provvedimento disciplinare deve essere motivato e comunicato al Dipendente per iscritto.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento della/e violazione/i e di irrogazione della sanzione per violazione/i del Modello, del Codice di Condotta o delle Procedure e norme interne attuative, nel senso che non potrà essere archiviato un procedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per tale/i violazione/i senza la preventiva informazione e il parere dell'OdV.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte:

- mancato rispetto, in generale, dei principi e regole di comportamento contenuti nel Codice di Condotta, nel Modello e nelle Procedure allo stesso riferibili, anche con condotte omissive, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati di cui al Decreto;
- mancata osservanza di norme cogenti previste da leggi nazionali e internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto;
- inosservanza delle Procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei Soggetti Apicali e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative nell'ambito delle Attività Sensibili;

- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza e tracciabilità dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità, nell'ambito delle Attività Sensibili;
- violazione e/o elusione del Sistema di Controllo Interno posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure aziendali;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri Sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi e regole di comportamento contenuti nel Codice di Condotta, nel Modello e nelle Procedure allo stesso riferibili;
- inosservanza degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell'identità di coloro che segnalano violazioni del Codice di Condotta, del Modello (e delle Procedure aziendali allo stesso riferibili) ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- Segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, di violazioni del Codice di Condotta, del Modello (e delle Procedure allo stesso riferibili) ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel sistema disciplinare in uso presso la Società:

- 1) incorre nel provvedimento del richiamo verbale o ammonizione scritta il Dipendente che commetta una violazione tra quelle sopra elencate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";
- 2) incorre nel provvedimento della multa il Dipendente che violi più volte una delle condotte summenzionate, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione di una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata;
- 3) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni il Dipendente che nel compiere una delle violazioni sopra individuate, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una "grave trasgressione dei regolamenti aziendali";
- 4) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, una delle condotte sopra indicate diretta in modo univoco al compimento di un Reato di cui al d.lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "azioni che costituiscono delitto a termine di legge".

In base ai principi di proporzionalità ed effettività, la tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione:

- alla tipologia dell'illecito contestato e alla gravità dell'infrazione;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del soggetto coinvolto con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo e alla reiterazione delle condotte, nei limiti consentiti dalla legge;
- alla posizione gerarchica e/o funzionale, al ruolo ricoperto e alle mansioni del soggetto coinvolto;
- alla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità del soggetto coinvolto e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare (concorso di più soggetti, etc.).

In ogni caso, in sede di determinazione della gravità e incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nel CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze del fatto.

Nell'ipotesi in cui l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta o la violazione delle relative Procedure attuative sia posta in essere da un Dipendente con qualifica di "dirigente" della Società, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario nonché della posizione di garanzia e vigilanza sul rispetto delle regole stabilite nel Modello che caratterizza il rapporto tra la Società e lo stesso, la Società potrà adottare nei confronti di tale soggetto i provvedimenti più opportuni in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi *ratione temporis* vigente e tenuto conto della gravità della/e violazione/i e dell'eventuale reiterazione (nei casi di massima gravità si potrà procedere con il licenziamento con preavviso o per giusta causa oppure per le infrazioni meno gravi, in attuazione del principio della gradualità della sanzione, potranno essere comminate sanzioni meno severe).

In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il Personale con la qualifica di "dirigente" può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto a un Dipendente con altra qualifica, a fronte della medesima violazione.

Nel valutare la gravità della violazione compiuta dal Personale con la qualifica di "dirigente", la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del dirigente interessato con riferimento all'area operativa in cui si è verificata la violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento nella violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di Personale con qualifica inferiore.

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice di Condotta, del Modello e delle Procedure ad esso riferibili siano applicate a Dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

1.2. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La Società valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice di Condotta, del Modello e delle Procedure aziendali ad esso riferibili poste in essere da Soggetti Apicali, in quanto essi rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i Dipendenti, gli azionisti, i creditori e il mercato. La creazione e il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza, lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati *in primis* da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'ambito della Società.

Nel caso in cui si riscontri una violazione tra quelle previste dal precedente paragrafo 5.1., ovvero un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più degli amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli amministratori, presunti autori del Reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato e all'eventuale azione di responsabilità.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

Nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da un Soggetto Apicale che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, troveranno applicazione - in aggiunta e non in sostituzione - anche le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società.

1.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nel caso in cui venga commessa una violazione prevista dal paragrafo 5.1. che precede, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Collegio Sindacale, e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà convocata l'Assemblea dei Soci al fine di adottare

gli opportuni provvedimenti.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

1.4. MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI (CONSULENTI, COLLABORATORI, PARTNERS E FORNITORI)

Nel caso in cui venga commessa una violazione prevista dal paragrafo 5.1. che precede, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di Collaboratori, Consulenti, Partners e Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; o (ii) avrà titolo, per espresso disposto contrattuale, di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

1.5. SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle Segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis del d.gs. 231/2001 (c.d. "Whistleblowing"), sono previste:

- (i) sanzioni per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- (ii) sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, Segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Al fine di rendere e mantenere sempre attuale il Modello, occorre che il documento stesso venga aggiornato – ed eventualmente modificato e implementato – mantenendolo sempre corrispondente alla realtà giuridica e socio-economica della Società.

La revisione e l'aggiornamento del Modello si rendono quindi necessari nel caso in cui:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nella normativa di riferimento (e.g., introduzione nel Decreto di nuovi Reati), nonché nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano state riscontrate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei Reati.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente della Società – in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a) del Decreto – sono rimessi alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione di Fives OTO l'aggiornamento e l'adeguamento sostanziale del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni dell'OdV in tal senso.

All'Organismo di Vigilanza, come meglio descritto nell'ambito del Capitolo 3. che precede, è affidato il compito (i) di verificare i contenuti del Modello e curarne l'aggiornamento avvalendosi del supporto delle risorse ritenute necessarie, coordinando l'analisi e la mappatura delle Attività Sensibili, (ii) di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza. In particolare, è rimesso all'Organismo di Vigilanza il compito di segnalare eventuali aggiornamenti normativi o cambiamenti societari nell'ambito della materia di interesse, che possano portare all'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, quali chiarimenti o precisazioni sul testo, dopo aver sentito il parere dell'OdV, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche delle Procedure necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera del Responsabile *Compliance* della Società di concerto con i responsabili delle Funzioni Aziendali interessate. L'Amministratore Delegato provvede ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la Parte Speciale del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove Procedure ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

Artt. 24 e 25 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	65
Art. 24 bis – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICITO DEI DATI	75
Art. 24 ter – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	81
Artt. 25 bis e 25 bis.1. – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÉ IN DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	87
Art. 25 ter – REATI SOCIETARI	94
Art. 25 ter, lettera s-bis – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	108
Art. 25 quater – REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	112
Artt. 25 quater.1 e quinques - REATI PER PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	119
Art. 25 sexies – REATI DI ABUSI DI MERCATO	126
Art. 25 septies – REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	135
Art. 25 octies – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, AUTORICICLAGGIO	147
Art. 25 octies 1- REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	
Art. 25 novies – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	162
Art. 25 decies – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	167
Art. 25 undecies – REATI AMBIENTALI	170
Art. 25 duodecies – REATI PRESUPPOSTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	187
Art. 25 terdecies – RAZZISMO E XENOFOBIA	191
Art. 25 quaterdecies – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	195
Art. 25 quinquiesdecies – REATI TRIBUTARI	198
Art. 25 sexiesdecies – REATI DI CONTRABBANDO	198
Art. 25 septiesdecies – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	198

ART. 25 DUODEVICIES – REATI DI BENI CULTURALI

ARTT. 24 E 25 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di Reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Fives OTO. Individua inoltre le Attività Sensibili (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopraccitate attività “sensibili”.

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel d.lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo alla presente Parte Speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa, o giudiziaria formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest’ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di Pubblico Ufficiale o di incaricato di Pubblico Servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale, restando irrilevanti la qualificazione e l’assetto formale dell’ente pubblico per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di Pubblico Servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell’interesse della collettività.

Pertanto, in relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra richiamate, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni” (articolo introdotto dall’art. 3, L.

26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o della Comunità Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

“Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritieri (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

- **Delitti di turbativa d’asta (introdotti dalla Legge 137/2023)**

Nella GU n. 236 del 9 ottobre scorso è stata pubblicata la L. 137/2023 che converte, con modifiche, il decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023. Tra le novità principali della Legge 137/2023, abbiamo però l’ennesima estensione del catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, con inclusione:

- nell’art. 24 dei delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- nell’art. 25.octies.1 del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

-delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) testualmente punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turbala gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Reato che, come esplicitato al comma 3 e pur con un’attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.), incrimina chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti, anche se, come segnalato dagli interpreti, anche in assenza di questa norma, tali condotte ben avrebbero potuto essere sanzionate ai sensi dell’ art 353 cp.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un dipendente od un agente

della Società concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

- ***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)***

Questo reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio o servizio.

L'attività del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)***

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

- ***Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320)***

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- ***Pene per il corruttore (art. 321)***

Le pene stabilite negli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- ***Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi .

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

• *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

L'art. 322-bis del codice penale assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio dello stato italiano: i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE); i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro o di altre utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

2. AREE A RISCHIO

Individuazione delle aree a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricoprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento delle proprie attività tipiche, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (aree di rischio diretto).

Sono da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (aree di rischio indiretto).

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con Amministrazioni Pubbliche in Italia e all'estero, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state così individuate:

Arete a rischio diretto

- gestione dei rapporti con Istituzioni ed Enti pubblici (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici);
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione contabilità e tributi (si pensi alle dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- percezione e utilizzazione di finanziamenti agevolati;
- gestione di software della pubblica amministrazione.

Arete a rischio indiretto

- amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere attribuita all'attività di fatturazione, in particolare passiva);
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- selezione del personale;

- nomina di dirigenti e di membri di organi sociali.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società anche su parere e proposta dell'ODV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Arete a rischio alto

In relazione alle aree di rischio diretto sopra individuate, non sono state individuate presso Fives OTO S.p.A. attività a rischio alto.

Arete a rischio medio

In relazione alle aree di rischio diretto sopra individuate, vengono considerate a rischio medio le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio: in Fives Oto S.p.A. la possibilità di intrattenere rapporti con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio è relativa ai seguenti eventi/attività: gestione di adempimenti legislativi e/o attività soggette a verifica o sorveglianza periodica o episodica da parte di enti preposti, quali: Azienda Sanitaria Locale (ASL), Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VV.F.), Ufficio Dogane (in relazione al deposito oli, combustibili e carburanti), Amministratori pubblici; pratiche edilizie, che implicano contatti con Amministratori pubblici comunali; gestione di adempimenti legislativi e/o attività soggette a verifica o sorveglianza da parte di enti preposti, quali: Ispettorato del Lavoro; gestione di adempimenti legislativi e/o attività soggette a verifica o sorveglianza da parte di enti preposti, quali: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza; ottenimento di brevetti (rapporti con l'Ufficio Brevetti); processi civili, penali e amministrativi in cui è coinvolta la Società e in particolare l'immagine stessa della Società;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di Enti pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.

Arete a rischio basso

In relazione alle aree di rischio diretto sopra individuate, vengono considerate a rischio basso:

1. (in quanto attività occasionale) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse o appalti, di fornitura o di servizi, di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'Ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. (in quanto attività che comporta un basso interesse individuale o per la Società) l'utilizzo di portali della Pubblica Amministrazione per l'assolvimento di specifici adempimenti amministrativi (es. gestione amministrativa dei rifiuti prodotti tramite portale SISTRI e CONAI, adempimenti connessi all'acquisto di oli lubrificanti, combustibili e carburanti presso l'Agenzia delle Entrate, ecc.).

3. MISURE PER LA PREVENZIONE

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partners, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

È fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- offrire o promettere omaggi e regali se non in forma simbolica;
- presentare dichiarazioni non veritiero a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in denaro contante (se non per importi di modico valore rispettando le soglie massime stabilite dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio) o in natura;
2. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
3. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;
4. nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore, che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale);
5. per ogni singola operazione a rischio, dovrà essere conservata agli atti la documentazione che rende conto dello sviluppo dell'operazione.

In particolare, dovrà essere riscontrabile:

- per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
 - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
 - invio dell'offerta non vincolante,
 - invio dell'offerta vincolante,
 - altri passaggi significativi della procedura,
 - garanzie rilasciate,
 - esito della procedura,
 - conclusione dell'operazione;
- per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - richiesta del finanziamento,
 - passaggi significativi della procedura,
 - esito della procedura,
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico.

Principi generali di comportamento nelle aree a rischio indiretto

È senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. È infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali. Cauteli particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di Consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

Per l'attuazione delle principali misure per la prevenzione indicate nel presente paragrafo sono state definite le procedure elencate al paragrafo 6.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati con la Pubblica Amministrazione sono:

1. propone che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

4. rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
5. accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

5. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 01 Procedura di gestione dei flussi finanziari

PG 02 Procedura di gestione di contributi, erogazioni e finanziamenti pubblici

PG 03 Procedura di gestione della partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione

PG 04 Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio

PG 05 Selezione, formazione e addestramento del personale

PG 06 Procedura di gestione degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori

PG 08 Procedura di gestione delle vendite

PG 15 Procedura di gestione dei rifiuti prodotti in proprio

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24-bis del Decreto, articolo introdotto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7.

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati, all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

È importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico¹ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)***

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

¹ Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (v. C. 2807) deve intendersi la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

- **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)**

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Il rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati è scarsamente rilevante per la natura delle attività poste in essere dalla Società.

Sono state individuate alcune attività a basso rischio:

1. attività di teleassistenza con accesso in remoto su software forniti a clienti;
2. compilazione telematica di documenti informatici della Pubblica Amministrazione in adempimento a obblighi di legge (es. gestione amministrativa dei rifiuti prodotti tramite portale SISTRI e CONAI, adempimenti connessi all'acquisto di oli lubrificanti, combustibili e carburanti presso l'Agenzia delle Entrate, ecc.).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si tratta di regolamentare le modalità di gestione degli accessi ai personal computer e alla rete aziendale e ad Internet, profili centrali nell'identificazione dell'utente. Sono indicate nel prosieguo anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

È proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

L'uso dei computer disponibili nella rete aziendale è concesso previa autorizzazione del diretto superiore gerarchico e solo per fondati motivi di lavoro. L'utilizzo di ogni elaboratore (PC, nel prosieguo) è riservato e protetto da password.

L'accesso ai programmi di contabilità, gestione e amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità, e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione.

L'utilizzo di internet è parimenti strettamente regolamentato. Il personale non ha accesso alla rete esterna se non previa autorizzazione del proprio diretto superiore gerarchico, la concessione dell'autorizzazione è fornita solo per comprovate ragioni lavorative.

Ogni violazione delle procedure interne enucleate ed enucleande per l'utilizzo del sistema informativo e internet deve essere tempestivamente comunicata all'ODV.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Le misure e le regole adottate dalla Società in materia di protezione informatica dei dati sono riportate in appositi documenti gestiti dall'ufficio Information Technology.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV, in relazione all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di illeciti informatici, sono quelli di carattere generale previsti della Società, ritenuti sufficienti, anche in virtù del basso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate, l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enucleate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV. Tale organismo suggerisce, nel rispetto delle tipologie e delle procedure sopra indicate, le opportune sanzioni per la violazione dei sistemi informatici della Società e/o dei terzi, per le frodi informatiche e per le violazioni della privacy avvenute con l'ausilio o per mezzo dei sistemi informatici

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 07 Procedura di gestione degli accessi in remoto ai software dei clienti

PG 15 Procedura di gestione dei rifiuti prodotti in proprio

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 15, e in particolare con l'articolo 2 comma 29, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i reati di criminalità organizzata, inserita nel Decreto Legislativo di cui trattasi all'art. 24-ter.

La Società ha rilevato un rischio puramente ipotetico e astratto di commissione di tali reati.

Tuttavia, essendo noto il dirompente trattamento sanzionatorio connesso alla realizzazione delle fattispecie di cui al presente capitolo e al solo fine di completezza, il Modello intende qui elencare le fattispecie contemplate dalla Legge 15/2009, soffermandosi comunque e unicamente su quelle ipoteticamente suscettibili di commissione.

- ***Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 c.p.)***

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- ***Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)***

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90 art. 74)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
7. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
8. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

9. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- ***Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91, art.7)***

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

- ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso comma 6)***

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
2. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110;

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Come già specificato il rischio di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico e astratto, comunque delimitato ai rapporti con eventuali Partners o allo svolgimento di attività non costituenti l'oggetto sociale principale.

Tali attività sono potenzialmente collegate anche all'eventuale smaltimento di rifiuti, per le cui procedure idonee si rinvia al capitolo dedicato.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La regolamentazione dei rapporti con soggetti terzi, siano essi fornitori, creditori o ogni altro soggetto, non può prescindere dal rispetto delle regole dettate dal Codice di Condotta della Società.

In particolare la Società fissa principi e regole di comportamento che ogni collaboratore del Gruppo, qualunque sia il livello di responsabilità, deve conoscere e applicare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del paese in cui opera.

La Società si impegna a non concludere contratti o prestazioni di lavoro con Società ad evidente rischio di commissione dei reati del presente capitolo e, qualora ne abbia notizia, ad informare prontamente l'Autorità Giudiziaria competente.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Data la scarsa possibilità di verificazione dei delitti di criminalità organizzata all'interno della struttura della Società si ritiene di operare un rinvio alle procedure generali attuate a prevenzione dei reati. Si specifica, inoltre, che la Società è già dotata specifici protocolli in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti, area potenzialmente suscettibile di condotte illecite. A tali protocolli si rimanda per una più completa definizione del tema.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV, in relazione all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di delitti di criminalità organizzata, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, e ritenuti sufficienti dato lo scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

Nessuna.

**Arts. 25 bis e 25 bis.1. – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI
DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÉ IN DELITTI CONTRO
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÈ IN DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÉ IN DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si è ritenuto opportuno riunire le due tipologie di illeciti dal momento che presentano forti assonanze dal punto di vista legislativo (le modifiche al testo del D.Lgs. 231/01 in materia sono state introdotte - per entrambi - con Legge del 23 luglio 2009, n.99, artt.15 e 23).

I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01)

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)***

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- ***Alterazione di monete (art. 454 c.p.)***

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

- ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)***

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

- ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)***

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

- ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)***

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)***

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 D.LGS. 231/01)

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***
 1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000
 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)***
 1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2. ***DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE***

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. ***AREE A RISCHIO***

La commissione di delitti contro l'industria e il commercio è pressoché da escludere nell'ambito dell'attività della Società, lo stesso si può dire per le altre tipologie di reati previste dall'articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

L'unica fattispecie di reato, valutato a rischio medio, è quella relativa alla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società è dotata di idonee e specifiche procedure generali volte ad abbattere il rischio di reato e, in ogni caso, di uso illegittimo di know how o di brevetti.

Tali procedure generali sono altresì atte a garantire il rispetto delle normative nazionali, degli accordi internazionali e degli impegni contrattuali.

La Società ha predisposto procedure definite per regolamentare le attività di progettazione e prevenire il rischio di commissione del reato presupposto.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Come detto la Società ha predisposto procedure definite per regolamentare le attività di progettazione e prevenire il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Particolare attenzione merita il monitoraggio sul corretto espletamento degli obblighi di legge e i vincoli contrattuali circa l'uso di brevetti, nonché il rapporto con i Partners.

Nel primo caso è compito dell'ODV, o di un suo Delegato, monitorare periodicamente, e comunque almeno una volta ogni dodici mesi, le modalità di utilizzo dei brevetti acquistati relazionando all'ODV. Tale obbligo sussiste anche ogni qualvolta il preposto sia venuto a conoscenza di possibili violazioni delle norme nazionali e internazionali o delle clausole contrattuali.

Nel caso dei rapporti con i Partners è fatto obbligo di informare il soggetto terzo sui vincoli esistenti circa l'uso dei brevetti, nonché su ogni altra circostanza utile a prevenire eventuali contraffazioni degli stessi. È previsto che il Delegato di cui sopra o, se più efficiente, altra persona idonea individuata dall'Organismo amministrativo, proceda ai controlli ritenuti opportuni nel caso concreto relazionando all'ODV sui motivi di tali verifiche, sulle modalità e sui risultati.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV, in relazione all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società.

I compiti dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l'industria e il commercio, sono:

1. proporre che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati e illeciti amministrativi in materia di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
4. rilevare l'esistenza di eventuali attività di progettazione sospette (es. in cui non vi sia un sistema documentale sufficiente a comprovare la nascita dell'idea originale e lo sviluppo del progetto nelle varie fasi previste);
5. accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 08 Procedura di gestione delle vendite

PG 11 Procedura di gestione delle attività di progettazione

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-ter del Decreto, raggruppabili in 5 distinte tipologie. Tutta la normativa è stata riveduta e ampliata con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha modificato l'intero Titolo XI del libro V del Codice Civile (*"Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi"*).

FALSITÀ IN COMUNICAZIONI PROSPETTI E RELAZIONI

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)***

La legge n.69 del 27.5.2015 apporta rilevanti novità al reato di false comunicazioni sociali, nel cui ambito si colloca, in primo luogo, il bilancio d'esercizio. In particolare, vengono sostituiti gli artt. 2621 e 2622 c.c. e sono inseriti i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.

In via generale:

- si distingue tra false comunicazioni sociali in società "non" quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitti (puniti con la reclusione);
- si prevedono, in relazione alle false comunicazioni sociali di società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) e una specifica causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).

Si passa, quindi, da una differenziazione fondata sull'esistenza o meno di danni nei confronti della società, dei soci o dei creditori (con la previsione di ipotesi aggravate in caso di fattispecie dannosa nell'ambito di società quotate), ad una che si basa sul contesto societario nel quale le false comunicazioni sociali sono poste in essere (con la previsione di ipotesi attenuate e di una specifica causa di non punibilità nell'ambito delle sole società non quotate). La nuova disciplina è in vigore dal 14.6.2015.

False comunicazioni sociali nelle società "non" quotate

Ai sensi del nuovo art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali nelle società non quotate), fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità

L'art. 10 della L. 69/2015 ha inserito nel codice civile il nuovo art. 2621-bis, rubricato "Fatti di lieve entità".

In base a tale nuova disposizione, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c.:

- sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del RD 267/42 (società non fallibili). In questo specifico caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali nelle società quotate

La fattispecie di cui al nuovo art. 2622 c.c. – inserito dall'art. 11 della L. 69/2015 – è delimitata alle società "quate" (e alle società ad esse "equiparate") e così dispone: "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni".

Di particolare importanza si presentano le differenze tra il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate (nuovo art. 2622 c.c.) e nelle non quotate (nuovo art. 2621 c.c.). Esse riguardano:

- l'entità della sanzione, che, come sopra evidenziato, nelle spa quotate è della reclusione da tre a otto anni;
- la mancata precisazione che la condotta si esplica su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, "previste dalla legge";
- la mancata precisazione che la condotta espositiva, di fatti materiali non rispondenti al vero, intervenga su fatti "rilevanti";
- l'inapplicabilità delle ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621-bis c.c. e di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 2621-ter c.c.

Quanto alla entità della reclusione, da tre ad otto anni, appare evidente come la maggiorazione rispetto alle società non quotate (dove la reclusione è compresa, nell'ipotesi base, tra uno e cinque anni) sia correlata al particolare contesto societario in cui la condotta è posta in essere.

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c., ora art. 173 bis del D.Lgs. 58/1998) INAPPLICABILE**

Tale fattispecie, introdotta ex novo dal D. Lgs. 61/2002, punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con la consapevolezza e l'intenzione di ingannarli e con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

L'art. 2623 cc. è stato abrogato dall'art 34, Legge n. 262/2005 (Legge di Riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel T.U.F. (art. 173-bis), ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231 che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'art. 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'art. 25-ter del D.Lgs. 231.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624 c.c.) INAPPLICABILE**

La fattispecie si concreta nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società da parte dei responsabili della revisione; Soggetti attivi sono i responsabili della Società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.. L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 39/2010 (Testo Unico Revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231 che pertanto è da ritenere inapplicabile.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]**

"Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

Dunque, la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Il citato art. 29, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti.

Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.

Come accennato, l'art. 55 del D. Lgs. 19/2023 ha modificato l'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la lettera s-ter e prevendendo che all'ente si applichi "per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote", quindi fino ad un massimo di EURO 464.700,00. Sanzione che, in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità da parte dell'ente, potrà essere ulteriormente aumentata di un terzo.

Alla responsabilità penale della persona fisica prevista dall'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 si aggiunge, quindi, anche la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto 231.

Chiaramente, si precisa che l'ente potrà essere sanzionato solo al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, ovvero che il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio, da un soggetto apicale o sottoposto, a causa della c.d. "colpa di organizzazione".

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori della Società; tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli Amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli Amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questa disposizione punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagiona una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli Amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della Società controllante, soggetti attivi del reato sono

gli Amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli Amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

- ***Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)***

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli Amministratori.

- ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

La fattispecie incrimina l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma ossia “*L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di Amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile*”; la condotta è punita con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da “chiunque”: è pertanto strutturato come “reato comune”.

TUTELA PENALE DEL MERCATO

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

- **Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.)**

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, direttori generali e i sindaci ("soggetti apicali") della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Per i reati descritti, il legislatore equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli Amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la Società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

- **Delitti tentati (art. 26)**

In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; la Società, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

- **Profitto di rilevante entità (art. 25 - ter, comma II)**

Se, a seguito della commissione dei reati indicati nella presente sezione, la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecunaria è aumentata di un terzo.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della Parte Speciale sono gli Amministratori, Direttori Generali e i Sindaci ("soggetti apicali") della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Si rammenta che, come detto, l'art. 2639 c.c. equipara gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori che svolgono dette funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti "di fatto" di tali incombenti; dei reati societari indicati, infatti, risponde sia "chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione". Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area a rischio basso. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dai Soci.

La segnalazione di particolari aree di rischiosità potranno essere eventualmente segnalate e integrate da parte dell'Organo Amministrativo della Società, previa informativa all'ODV; in particolare, si segnala, fin da ora, la necessità di porre attenzione alle condotte definite di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.), ora non richiamate nel D. Lgs. 231/2001, ma che lo saranno sicuramente in futuro.

Nella presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, vengono comunque indicati:

- i principi di comportamento che la Società intende porre a base dell'azione della Società stessa e del Gruppo in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;
- i compiti di verifica dell'ODV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto espresso **obbligo** a carico dei predetti destinatari di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori e dei soci, in particolare nella fase di acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'ODV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- f) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile e artificiosa alterazione;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto a:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto b:
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

- inficiare la comprensibilità del prospetto inserendo dati non richiesti, in grado di alterare le effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento al precedente punto c:
 - restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
 - distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento ai precedenti punti d ed e:
 - porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto f:
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
 - pubblicare o divulgare notizie false, anche attraverso comunicati stampa, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- con riferimento al precedente punto g:
 - omettere di effettuare, con la dovuta tempestività, correttezza e trasparenza, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

A. BILANCI E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, delle relazioni trimestrali viene elaborata secondo i seguenti principi:

- in ogni unità organizzativa competente, siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;
- siano adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- siano adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'ODV;
- siano adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'ODV;
- l'obbligo in capo a chi fornisce informazioni, previste dalla presente procedura, alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

B. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché quelle di costituzione di Società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione devono essere svolte nel rispetto della legge, in particolare:

- valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltro ai membri dell' Organo Amministrativo, evitando operazioni all'oscuro degli organi deliberativi, con l'invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
- informazione sulle norme in materia di reati e illeciti amministrativi a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
- informativa all'ODV di ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Divisioni/Direzioni della Società, per consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

C. REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui il Collegio necessiti per le sue verifiche periodiche;

- attribuzione all'ODV dei compiti di coordinare la raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo, di valutarne la validità e disporre la consegna o comunicazione;
- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli Amministratori, il *management* e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e, ove prevista, alla Società di Revisione la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

D. ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alla normativa vigente, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base a tali principi fondamentali:

- effettuazione delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- trasmissione dei documenti previsti in leggi e regolamenti (bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- correttezza, professionalità e trasparenza nella condotta da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi, in particolare con la messa a disposizione, con tempestività e completezza, dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- esistenza di un sistema informativo affidabile e controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
- predisposizione di idonei strumenti per la messa a disposizione dell'ODV di detta documentazione, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'ODV sono i seguenti:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- organizzazione di una riunione con il Collegio Sindacale e gli Organi amministrativi prima della seduta di esame del bilancio e sua eventuale sollecitazione, in caso di ritardo, con stesura di un verbale finale;
- predisposizione di idonee comunicazioni con l'Organo Amministrativo e, nel caso in cui emergessero sospetti di commissione di reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione dovrà essere data al Collegio Sindacale;

- b. con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
 - valutazione in ordine all'attività di aggiornamento degli Amministratori, del management e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
 - comunicazione costante e continuativa dei risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, all'Organo Amministrativo;
 - verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 09 Procedura di gestione del bilancio di esercizio e delle comunicazioni sociali

PG 10 Gestione delle attività di sorveglianza condotte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]***

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Con l'approvazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di “corruzione tra privati” all'art. 25-ter, lettera s-bis.

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai “casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.”, prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati

[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute ad ipotetico rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento:
 - ai poteri autorizzativi all'interno del processo;
 - alla definizione del prezzo di offerta;
 - alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;
 - alla definizione della scontistica.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a definire **criteri trasparenti, giustificabili e verificabili** per la gestione del processo di vendita, e in particolare per la definizione delle cifre di vendita, al fine di prevenire il più possibile situazioni di rischio di commissione dei reati rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La Società adotta uno specifico protocollo per la gestione del processo di vendita dei prodotti e servizi aziendali. Sono definiti criteri trasparenti, giustificabili e verificabili per la definizione delle cifre di vendita, al fine di prevenire il più possibile situazioni di rischio di commissione dei reati, senza compromettere le legittime attività di trattativa commerciale.

Sono definiti margini di vendita sottoposti al controllo diretto dell'Amministratore Delegato.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV, in relazione all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di delitti di criminalità organizzata, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, e ritenuti sufficienti dato lo scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 01 Gestione dei flussi finanziari

PG 05 Selezione, formazione e addestramento del personale

PG 06 Gestione degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori

PG 08 Procedura di Gestione delle vendite

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della legge n. 7/2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 introduce l'art. 25-quater al decreto 231. Tale norma stabilisce, in tema di Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- ***Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)***

Chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva la morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art.302 c.p.)**

Chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 c.p.)**

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- **Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p..

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la

sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo,
 - laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato sopra descritto; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Come già specificato il rischio di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico e astratto. In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute ad ipotetico rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportarti nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe

rinvenibili nel sito Internet del Ministero degli Interni o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o

- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni che possono originare flussi finanziari diretti verso i predetti Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- c) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- d) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- e) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-quater del Decreto);
- f) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- g) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte di due Consiglieri di Amministrazione che esprimeranno il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederanno, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti;
- h) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte di due Consiglieri di Amministrazione che esprimeranno il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederanno, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti;
- i) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti esterni, dei Partners e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- j) riconoscere compensi in favore dei Consulenti esterni, dei Partners e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es.: presenza nelle Liste; referenze personali; ecc.);
3. nel caso in cui la Società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'ODV;
4. nel caso in cui a alla Società vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'ODV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative;
5. i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti esterni, Partners e fornitori devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti:

1. propone che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

Nessuna.

**Artt. 25 quater.1 e quinques - REATI PER PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI
FEMMINILI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI PER PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI PER PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al D.Lgs. 231 un articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, Società e Associazioni, per la commissione di delitti contro la personalità individuale. L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale", ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.).

La citata Legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

La ratio della norma è di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto descritto all'art. 583-bis c.p. saranno applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, esclusione da finanziamenti e sussidi, divieto di contrattare con la P.A. e di pubblicizzare beni o servizi), previste dall'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata minima di un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato, è inoltre disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, all'illecito in esame viene estesa l'applicabilità dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. 231/2001, per cui se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato, è disposta la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

• *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- ***Prostitutione minorile (art. 600-bis c.p.)***

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (1).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(art. 600quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Il rischio di commissione dei reati e delle condotte criminose di cui sopra è ipotetico e astratto. In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute ad ipotetico rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

1. la gestione di attività da parte della Società , anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali definiti tali da organizzazioni riconosciute;

2. la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
3. la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori esterni, dei Partners e dei Fornitori al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Collaboratori esterni, Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Collaboratori esterni, Partner o Fornitori, deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte della Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro e in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Collaboratori esterni, Partners o Fornitori, è tenuto ad informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;
5. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice di Condotta diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
6. la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
7. la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

8. nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
9. la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILIANZA

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

1. propone che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

Nessuna.

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI ABUSI DI MERCATO**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI ABUSI DI MERCATO

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”. In base alla nuova disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, reati di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o
- c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b),

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto:

- ***Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)***

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di Organi di Amministrazione, Direzione o Controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione “comunicata”) – c.d. tipping;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. tuyautage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e tuyautage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del “pirata informatico” che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una Società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive).

- ***Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)***

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

- ***Pene accessorie (art. 186 TUF)***

La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

- **Confisca (art. 187 TUF)**

In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Altrimenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Le informazioni privilegiate

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'insider trading.

Secondo l'art. 181 TUF, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla Società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori dalla sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive) si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice Civile;
- d) le quote di fondi comuni di investimento;
- e) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- f) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- g) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- i) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- k) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

Il rischio di commissione degli illeciti e delle condotte di cui sopra è ad oggi ritenuto non applicabile in quanto non sono svolte operazioni di acquisto, vendita, emissione o altre operazioni simili su strumenti finanziari o beni ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree che potrebbero essere ritenute ad ipotetico rischio, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, sono le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);
3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
4. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni “sospette”, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione;
- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Operazioni vietate e Operazioni sospette

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, astrattamente ipotizzabili da considerarsi:

- **comportamenti sempre vietati**, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato oppure
- **comportamenti sospetti**, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

Nell’ipotesi di comportamenti sospetti le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell’unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all’ODV .

Tra i su elencati comportamenti ve ne sono alcuni che non rientrano nelle aree di attività della Società ovvero che, pur rientrando nelle aree di attività della Società, non fanno parte delle aree a rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Gli esempi di comportamento di seguito indicati si basano sulle indicazioni fornite dalla Consob nel Regolamento Mercati (Delibera n. 11768/98), e nella comunicazione n. 5078692 del 29.11.05, a loro volta redatti sulla base delle esemplificazioni non tassative fornite dal CESR (*Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive*).

- Comportamenti sempre vietati

- *Insider trading*

Manipolazione di mercato. Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti integranti la fattispecie di *manipolazione del mercato* che potrebbero ipoteticamente verificarsi. Detti comportamenti sono da considerarsi sempre vietati:

- *creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi);
- *concealing ownership* (occultamento della proprietà);
- *wash trades* (operazioni fittizie);
- *painting the tape* (manipolazione del quadro delle operazioni);
- *improper matched orders* (abbinamento improprio di ordini);
- *placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l’intenzione di eseguirli);
- *marking the close* (alterazione del prezzo di chiusura);

- *colluding in the aftermarket of an Initial Public Offer* (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico);
- *abusive squeeze* (comprimere in modo abusivo il mercato);
- *excessive bid-ask spread* (eccessive quotazioni “denaro - lettera”);
- *trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (effettuazione di operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato);
- *dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
- *pump and dump* (gonfiare e scaricare);
- *trash and cash* (screditamento e incasso);
- *opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (apertura di una posizione e chiusura immediata della stessa dopo che è stata resa nota al pubblico);
- *spreading false/misleading information through the media* (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione);
- *other behaviour designed to spread false/misleading information* (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).

- *Comportamenti sospetti*

Esiste anche una serie di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi nella Società. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

- partecipazione a gruppi di discussione o chat room su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti la Società, le eventuali Società del Gruppo, Società concorrenti o Società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare un'ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla Società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale Società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
- inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;

- inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni price sensitive relative alla stessa;
- operazioni che finiscono per determinare improvvise e inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
- compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);
- compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
- compimento di operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
- compimento di operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (con riferimento ad esempio ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi);
- modifica del *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo dell'operazione stessa;
- cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;

- compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- compimento di operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini;
- ipotesi in cui l'operazione o la strategia di investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dalla stessa per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
 - il soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
 - il soggetto, che in passato ha investito solo in fondi comuni, richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica Società;
 - il soggetto, che in passato ha investito solo in *blue chip*, sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
 - il soggetto, che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*), effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
- ipotesi in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
- ipotesi in cui si verifichi un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager di un soggetto prima dell'annuncio di un importante evento societario;
- la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (*front running*).

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, potrà predisporre programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Parte speciale possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'ODV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'ODV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di abuso di mercato, sono i seguenti:

1. proporre che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di abuso di mercato;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. *PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE*

Nessuna.

**Art. 25 septies – REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE
E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 (e in seguito l'art. 300 del D.Lgs. 81/08) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli Enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'Ente. Il criterio dell' "interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'impasse si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti.

- a) Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.
- b) In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei Datori di Lavoro, nei Dirigenti, nei Preposti, nei Soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.
- c) Nella previsione del Codice Penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma stessa.
- d) Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
- e) L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre alle D. Lgs. n. 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che

impone al Datore di Lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale e assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del Datore di Lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008), appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il Datore di Lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
 - conseguentemente l'elemento essenziale e unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del Datore di Lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di tutela (come specificato dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08), alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Il Datore di Lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. 81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- f) A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del Datore di Lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle singole diverse attività produttive.
- g) Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).
- h) Il Datore di Lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. 81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative e abnorme ed esorbitante

rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del Datore di Lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della L. 123/2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del D.Lgs. 231/2001, per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex legge n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione (anche in vista della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) e in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione e individuazione dei accordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.

Descrizione delle fattispecie di reato rilevanti e delle sanzioni amministrative conseguenti

La legge 123 del 2007 ha inserito nel D.Lgs. 231 l'art. 27-septies che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso di commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose cagionati dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- ***Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)***

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Deve precisarsi che non tutti gli episodi ascrivibili a queste due norme che si verifichino in occasione dell'attività dell'impresa possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa ex 231: secondo l'art. 27-septies del decreto, infatti, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda le lesioni, poi, si deve sottolineare che la responsabilità dell'Ente è prevista solo con riferimento alle ipotesi di lesioni gravissime e gravi, secondo le definizioni dell'art. 583 c.p., commi primo e secondo. In particolare, sono gravi le lesioni che causano l'insorgere di una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni e quelle che producono l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono gravissime le lesioni che determinano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

L'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente porterà all'applicazione di sanzioni che si situano su tre diversi livelli di gravità:

- nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecunaria è di 1000 quote; la sanzioni interdittive vanno da un minimo di durata di tre mesi a un massimo di un anno;

- nel caso di omicidio colposo determinato da altre violazioni di norme antinfortunistiche, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da tre mesi ad un anno;
- nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

Stato della tutela della sicurezza aziendale e obiettivi per il futuro

Da sempre, il tema della sicurezza e della salute del lavoro è tenuto in assoluto primo piano, nella politica aziendale della Società e del Gruppo.

Un esame della attuale organizzazione interna dimostra:

- l'esistenza di un'articolata organizzazione di soggetti il cui compito è gestire, nel modo più efficace la materia;
- l'esistenza, per ciascuno stabilimento, di una serie di documenti, relativi alle maggiori aree di rischio, secondo le norme e secondo l'esperienza;
- l'esistenza di un'attività interna continuativa per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Finalità della parte speciale

I delitti di cui alla presente Parte Speciale non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento. La presente Parte Speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, quattro differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

1. Definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
2. Dettare principi di condotta generali, per tutti i destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
3. Favorire tutte le attività relative alla continua valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
4. Favorire le attività volte al costante adeguamento e aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente Parte Speciale, la Società si propone di indirizzare all'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello indica inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni e alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, tendendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Procuratori del Datore di Lavoro per i compiti da questo delegati;
3. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
4. Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione;
5. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
6. Medici Competenti;
7. Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio.

Il Datore di Lavoro adempie ai propri compiti indeleggibili con riferimento alla valutazione del rischio e alla designazione del R.S.P.P..

Per quanto riguarda, invece, quelli delegabili, attraverso un apposito sistema di procure speciali, sono individuati alcuni procuratori del Datore di Lavoro cui sono appunto assegnati i compiti che la legge ritiene delegabili da parte del Datore di Lavoro. Generalmente, queste procure sono attribuite ai direttori dei diversi stabilimenti.

A tutti i soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche i Dirigenti e i Preposti alle singole aree aziendali e tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

In ragione dell'attenzione che da sempre pone al tema della salute e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale dell'assistenza di studi di consulenza qualificati.

Politica aziendale della sicurezza

La Società considera la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La Società ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti allo stesso tempo la tutela della propria forza lavoro e in tal senso rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

1. la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile,
2. l'adozione, in ogni scelta tecnica e organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili,
3. il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

Pianificazione e organizzazione del sistema

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, la Società:

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento generali;
- valuta i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali.

Aggiornamento normativo, tecnico, scientifico

Altrettanto fondamentale e strumentale ad un effettivo costante aggiornamento della tutela e delle misure in essere è il costante aggiornamento delle conoscenze del quadro normativo e regolamentare in materia.

Altrettanto fondamentale è poi il passo successivo: la pronta informazione di tutti i soggetti aziendali potenzialmente interessati dalle innovazioni.

Divulgazione, informazione e formazione

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione e informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Ogni attività di impresa è attività che, necessariamente, porta con sé una componente di rischio per chi la esegue e più in generale per la collettività.

La Società da sempre è impegnata nell'assunzione e nell'elaborazione di tutte le misure e di tutti i rimedi per ridurre al minimo tali componenti di rischio: l'elaborazione della presente Parte Speciale è solo l'ultimo passo di un lungo percorso.

La Società è consapevole che un serio approccio alla problematica della tutela della sicurezza del lavoro non possa limitarsi alla considerazione della posizione dei soli soggetti direttamente appartenenti all'organizzazione aziendale, ma deve tenere conto e farsi carico anche di quella di tutti gli altri soggetti che si interagiscono e cooperano, anche solo occasionalmente, con essi.

Per questa ragione devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale (ovviamente, ciascuno per quanto di sua competenza):

- tutti i dipendenti;
- tutti i Dirigenti e i Preposti;
- tutti i soggetti aziendali che ricoprono compiti in materia di tutela della sicurezza (procuratori del Datore di Lavoro, Responsabile e Addetti S.P.P., Medico Competente ecc.);
- prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- lavoratori di Società appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori occasionali;
- visitatori degli uffici e degli stabilimenti.

Sistema disciplinare

La Società qualifica espressamente come illecito disciplinare qualsivoglia violazione da parte dei dipendenti delle norme generali di condotta presenti in questa Parte Speciale e di quelle specifiche imposte da regolamenti interni, direttive e circolari e ogni altro atto dettato in tema di tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari è quello ordinario.

3. AREE A RISCHIO

Valutazione dei rischi esistenti

Presupposto necessario e imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

La Società ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato. Ovviamente, il documento fondamentale è costituito dal Documento di Valutazione dei Rischi previsto dalla legge (art. 28 D.Lgs. 81/08). Esso è redatto e aggiornato dal Datore di Lavoro.

Peraltro la Società è ben consapevole che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Altro profilo fondamentale è dato dall'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal medico competente la cui attività è riassunta dalla relativa documentazione medica e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle prescrizioni di legge con salvaguardia del segreto professionale.

Il medico competente provvede a redigere annualmente una relazione sugli esiti della loro attività.

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del modello, le seguenti:

- formazione, informazione, addestramento e gestione;
- sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
- gestione delle emergenze;

- luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, dispositivi per la protezione individuale e collettiva, impianti e apparecchiature elettriche, cantieri temporanei o mobili, costruzioni o lavori in quota, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali, agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all'amianto, agenti biologici, atmosfere esplosive.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Principi e regole di condotta generali

È fatto obbligo a **tutti i destinatari** della presente Parte Speciale di porre in essere le seguenti condotte:

- a. rispettare rigorosamente ogni legge e ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal TU sulla Sicurezza per tutti i lavoratori;
- b. rispettare, con lo stesso rigore, ogni eventuale disposizione interna relativa alle stesse materie;
- c. seguire scrupolosamente le indicazioni e i divieti eventualmente presenti sulla segnaletica di sicurezza o nelle comunicazioni interne;
- d. impiegare, secondo quanto previsto, da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda etc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari, impianti e attrezzature;
- e. rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- f. partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Società e attenersi alle informazioni relative alla sicurezza sul lavoro eventualmente ricevute da superiori e Preposti;
- g. non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda.

Con riferimento a Responsabile e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione e ai procuratori del Datore di Lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- a. coordinare le attività di valutazione rischi con riferimento alle eventuali necessità di aggiornamento e di introduzione di nuovi rischi;
- b. far sì che il processo di cui sopra si traduca:
 - nell'assunzione di nuove e idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti;
 - nell'eventuale emissione di direttive o istruzioni al riguardo;
- c. estendere la valutazione dei rischi anche alle attività non ordinarie, per quanto ragionevolmente prevedibile;
- d. riferire immediatamente agli amministratori e all'ODV, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori, partner e parti terze.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25-septies e dal D.Lgs. 81/2008.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti:

1. nel Codice di Condotta;
2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
3. nelle procedure e istruzioni operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela della sicurezza sul lavoro;

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Condotta da parte della Società.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono:

1. proporre che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 05 Procedura di selezione, formazione e addestramento del personale

PG 12 Procedura di gestione dei D.P.I.

PG 13 Procedura di gestione degli appalti per lavorazioni interne

PG 14 Procedura di gestione delle attività di manutenzione

PG 17 Procedura di gestione degli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza

PG 18 Procedura di gestione della sorveglianza sanitaria

PG 19 Procedura di gestione della sorveglianza in reparto/cantiere

PG 20 Procedura di gestione degli incidenti e degli infortuni

PG 21 Procedura di gestione delle trasferte

Art. 25 octies – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, AUTORICICLAGGIO

Con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del D.L. 143/1991 (convertito in L. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I Direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D.Lgs. 56/2004, che ha dato attuazione alla II Direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE). Per quanto riguarda il coordinamento tra il D.Lgs. 231/2007 e i precedenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, si rinvia alle precisazioni contenute nella nota emanata in data 19 dicembre 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Guardia di Finanza.

L'art. 63, c. 3, introduce nel Decreto 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del c.p. - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'Ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c. 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64, c. 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'Ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa Legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001, l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D.Lgs. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria

d'arte, ecc.). Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato Decreto 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti. A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'ODV, esistenti negli Enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'Ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La lettera della norma potrebbe far ritenere sussistente in capo a tutti i suddetti organi una posizione di garanzia ex art. 40, c. 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Una corretta e coerente interpretazione dovrebbe invece tenere in debito conto i differenti poteri/doveri assegnati ai diversi organi di controllo, sia dalla normativa in questione che dalle disposizioni generali dell'ordinamento (in primis, il codice civile). Mentre per alcuni dei suddetti organi di controllo sembrerebbe sussistere una tale posizione di garanzia - si pensi al collegio sindacale - sulla base delle disposizioni civilistiche (cfr. art. 2403 c.c.), con specifico riferimento all'ODV una simile responsabilità appare del tutto incompatibile con la natura dei poteri/doveri ad esso originariamente attribuiti dalla legge.

Pertanto, dovrebbe prevalere un'interpretazione sistematica della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui al c. 1 dell'art. 52 e le relative responsabilità all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal c. 2 della medesima disposizione.

In altri termini, l'adempimento dei doveri di informazione a fini di antiriciclaggio deve essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza spettanti a ciascuno degli organi di controllo contemplati dal comma 1 dell'art. 52, nell'ambito dell'Ente di appartenenza che sia destinatario della normativa. Ne deriva che il dovere di informativa dell'ODV non può che essere parametrato alla funzione, prevista dall'art. 6, c. 1, lett. b) del Decreto 231, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e, con specifico riferimento all'antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. su segnalazione di dipendenti o altri organi dell'ente). Tale ultima previsione risulta, d'altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti dell'Organismo medesimo allo scopo di migliorare l'attività di pianificazione dei controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest'ultimo (art. 6, c. 2, lett. d).

Tale chiave di lettura, senza riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi dell'ODV rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, c. 5).

Vale la pena sottolineare che quello in esame è l'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'ODV (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica attività a rilevanza esterna dello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

La responsabilità diretta dell'Ente è collegata, anche, alla commissione dei reati elencati dall'art. 10 Legge 146/2006, richiamato nell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare i reati di cui all'art. 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'Ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 146/06 nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'art. 3 Legge cit. secondo cui: "*ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato*" punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato;
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'art. 4 Legge 146/2006, che contempla una circostanza aggravante "*per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*".

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'art. 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione 1 – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva

(“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”); il terzo requisito (definito in dottrina “trans nazionalità in senso stretto”) è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L’impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell’art. 3, soprattutto se lo si compara con l’uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce, di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme, un’interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella di favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l’utilità, l’interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all’aggravante, dove il “contributo alla commissione” del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall’art. 10 Legge 146/2006 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell’Ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell’Ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell’Ente abbia commesso uno dei reati indicati dall’art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della trans nazionalità come definita dall’art. 3 Legge cit.: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell’art. 3 c.1 Legge 146/2006, ferma restando la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell’esponente dell’Ente del carattere transnazionale del fatto.

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis”.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. (Tale comma è stato introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195).

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione (Tale comma è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 1959).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per *acquisto* dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegne il possesso del bene.

Il termine *ricevere* starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per *occultamento* dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’*intromissione* nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro

provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario. Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. già esaminato.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.)

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. (tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La clausola di riserva contenuta nel c. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente

di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*. *Impiegare* è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo c. dell'art. 648 c.p.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (*tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195*).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (*tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195*).

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

Con l'art. 3 della Legge n. 186 del 15/12/2014 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 648-ter.1 c.p., il cosiddetto reato di “Autoriciclaggio”.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio (valutato come medio) risultano essere, ai fini della presente Parte speciale, le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte speciale.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento o attività di *merger & acquisition* internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà della Società, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata, transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ai Collaboratori esterni e ai Partners deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Condotta da parte della Società.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti aziendali, dei Collaboratori esterni e dei Partners e parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio di attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- c. Effettuare transazioni economiche in denaro contante, se non nel caso di modeste entità e comunque sotto la soglia prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, mantenendo la documentazione (fatture, scontrini, ecc.) che attesta la regolarità dell'operazione.
- d. Porre in essere azioni tali da comportare la violazione di specifiche norme fiscali.
- e. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, Collaboratori esterni e Partners commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite Società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
2. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
3. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
4. verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
5. previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
6. verifica dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/jointventure con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
7. verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
8. verifica sul livello di adeguamento delle Società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
9. eventuale adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati criminalità organizzata transnazionale ricettazione riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, sono i seguenti:

1. propone che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 01 Procedura di gestione dei flussi finanziari

PG 06 Procedura di gestione degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori

PG 08 Procedura di gestione delle vendite

PG 09 Procedura di gestione del bilancio e delle comunicazioni sociali

Art. 25-OCTIES.1, D.Lgs. N. 231/2001- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI
DAI CONTANTI (ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 184/2021)

SOMMARIO

1. TIPOLOGIA DEI REATI
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
3. AREE A RISCHIO
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Lo scorso 14 dicembre, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/2001 , allargando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. Per effetto della novella, è stato infatti aggiunto l'art. 25-octies. 1 in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.

La novità normativa recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con l a Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti possono essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento didenaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

2. DESTINATARI

Con riferimento ai delitti in oggetto, le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- ✓ A.D., Direttore Generale, Amministrazione e Controllo, Responsabili Marketing e Comunicazione, Responsabili IT anche in concorso con Collaboratori e Outsourcers.

3. AREE A RISCHIO

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di media gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato.

Costituisce situazione di particolare attenzione nell'ambito delle suddette funzioni il seguente processo:

- ✓ Amministrazione, Fatturazione ciclo attivo e passivo, Pagamento compensi e fornitori.

Nello specifico, dovranno essere analizzati tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o quelle effettuate tramite i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate.

3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le seguenti regole di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, si rinvia al paragrafo relativo agli "Standard Comportamentali" di cui alla precedente Sezione.

Si precisa che, infatti, i medesimi criteri di valutazione dei fornitori, dei consulenti e di tutti soggetti con i quali potrebbero manifestarsi reati di siffatta specie, sono validi per le fattispecie di cui alla precedente sezione.

I criteri di valutazione ivi indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:

- profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose); comportamento del fornitore (es. il fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il fornitore rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il

pagamento è stato o sarà accreditato; il fornitore si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il fornitore insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);

- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il fornitore richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
- dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off-shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);

4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure ora descritte, anche i seguenti presidi integrativi:

- Adozione di procedure interne che disciplinano il ciclo passivo per gli acquisti di beni e servizi, elaborate nel rispetto della segregazione dei compiti e delle funzioni;
- La fatturazione di beni e servizi è accompagnata da verifiche propedeutiche al pagamento, opportunamente contrattualizzate;
- Previsione dell'obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti, nonché previsione dell'obbligo di registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- Qualora ci si avvalga di sistemi informativi, gestionali o specifici strumenti di rendicontazione elettronica, verranno applicate anche le "Procedure Special Preventive" di cui alla Sezione B riguardante i reati Informatici.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con i Responsabile di Area e di Funzione

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in subiecta materia sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrono particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 01 Procedura di gestione dei flussi finanziari

PG 06 Procedura di gestione degli approvvigionamenti e selezione dei fornitori

PG 08 Procedura di gestione delle vendite

PG 09 Procedura di gestione del bilancio e delle comunicazioni sociali

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

L'articolo 25-novies ha introdotto una lunga serie di fattispecie di reato attinenti alla violazione del diritto d'autore. Il legislatore le ha introdotte quale reato presupposto della responsabilità degli Enti con Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, che ha apportato anche significative modifiche al codice penale.

A seguito della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 14 luglio 2023, n. 93, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, è stato introdotto un nuovo reato presupposto nel catalogo previsto dal d.lgs. 231/2001.

Tale legge, infatti, ha modificato l'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, al quale è stata aggiunta la lettera h-bis che punisce, con la sanzione penale, chi “abusivamente, [...], esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audio-video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

Nuovamente, però, l'incisività dei rischi-reato ex art. 25-novies all'interno della realtà produttiva della Società è di secondaria importanza e può dirsi del tutto marginale.

Sempre per completezza si riportano le fattispecie:

- Art.171, co. 1, lett. a-bis, L. 633/1941**

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta.

- Art.171, co. 3, L. 633/1941**

Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

- Art. 171-bis, L. 633/1941**

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

- Art. 171-ter, L. 633/1941**

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;*
- h-bis) *abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o*

parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

- **Art. 171-septies, L. 633/1941**

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno.

- **Art. 171-octies, L. 633/1941**

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- **Art. 174-quinquies, L. 633/1941**

L'art. 174-quinquies obbliga alla comunicazione da parte del Pubblico Ministero al Questore degli elementi utili per l'adozione di provvedimenti di cui al II comma. Il Questore può anche valutare la sospensione dell'esercizio o dell'attività e, in caso di condanna, dispone la cessazione temporanea della dell'esercizio o dell'attività o, in caso di recidiva, la revoca della licenza. Tali disposizioni si applicano anche a stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

L'esaustiva elencazione delle fattispecie di reato ha condotto a ritenere assolutamente marginale il rischio di una loro commissione all'interno delle attività produttive della Società e, per la tipologia di Partners con cui la

Società collabora, si ritiene non sussistano nemmeno profili di rischio in relazione con l'attività di soggetti terzi correlati.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società ritiene sufficiente e idonea la generale politica di prevenzione dei reati già implementata e i principi enunciati nel proprio Codice di Condotta.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

I principi generali di prevenzione dei rischi di reato già implementati sono idonei per contrastare la commissione delle fattispecie qui esaminate.

Si rimanda pertanto ai compiti di sorveglianza che gravano sui preposti ai singoli settori d'attività dell'Ente, anche produttivi, nonché sui responsabili dei rapporti con soggetti terzi.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV, in caso di segnalazione di violazioni, provvede a verificarle e ad attuare le misure che ritiene opportune al fine di eliminarne le conseguenze dannose e prevenirle nel prosieguo dell'attività. Sarà compito dell'ODV in collaborazione con l'Organo amministrativo individuare l'area produttiva in cui si è verificato l'illecito ed eventualmente modificare le procedure previste nel Modello.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

Nessuna.

***Art. 25 decies – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA***

SOMMARIO

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
3. AREE A RISCHIO
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il legislatore, con Legge 116/2009, art. 4, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25 decies, attribuendo erroneamente l'art. 377-bis al codice civile, anziché al codice penale.

Tale articolo introduce un reato comune a condotta attiva che fa sorgere responsabilità penale in capo a coloro che inducono a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

• Art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

La commissione di tale reato nelle aree di attività della Società può essere prevista in relazione a procedimenti giudiziari che scaturiscono da interventi in azienda di personale ispettivo, es. Polizia Giudiziaria. Per mera similitudine di procedure da adottarsi si allarga l'area di tutela offerta dai presidi di cui al presente modello all'attività di verifica della Pubblica Amministrazione, anche locale, delle Authorities e dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, etc..

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società, persegue una politica di trasparenza nelle relazioni con l'Autorità giudiziaria e, più in generale, con ogni Autorità che abbia compiti di verifica e controllo inerenti le attività svolte dalla Società.

A tal fine le disposizioni della presente norma si intendono valide non solamente nei confronti degli organi riconducibili all'Autorità Giudiziaria in quanto tale, ivi compresa la Polizia giudiziaria, ma anche a coloro che rivestono funzioni di controllo da parte della P.A. o di altro Ente. Pertanto, al fine di raggiungere l'eccellenza in materia di prevenzione degli illeciti, le disposizioni contenute nel presente capitolo sono da riferirsi anche al personale ispettivo quale l'Ispettorato del Lavoro, personale INAIL, personale ASL, ecc..

La regola generale è l'informazione e la formazione del personale afferente alla Società sulla centralità dei valori etici per l'Ente e sullo spirito di trasparenza e collaborazione che contraddistingue la Società, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ivi compresa l'Autorità giudiziaria). Si rinvia alla Parte speciale - art. 24 e 25 per l'identificazione dei presidi idonei all'abbattimento del rischio dei reati di cui trattasi. Qui serve solo specificare che viene nominato un responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione - ivi compresa l'Autorità giudiziaria – incaricato di essere l'interfaccia con la Parte pubblica, verificando il rispetto

della veridicità nelle informazioni e in qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità, anche proveniente da terzi comunque correlati con la Società.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

In caso di ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, tale personale è libero di porre domande ai dipendenti e ai soggetti che si trovano presso la Società.

La Società nomina un responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che cura, tra l'altro, anche il corretto esperimento delle seguenti attività.

1. Tali colloqui sono riservati e il personale amministrativo o il preposto al settore produttivo non è tenuto a prenderne parte.
2. I colloqui sopra descritti devono avvenire in luoghi idonei e non sorvegliati, né video sorvegliati.
3. È vietato ai soggetti apicali impartire istruzioni, consigliare o suggerire risposte alle domande che si presumono vengano rivolte all'intervistato.
4. Il contenuto del colloquio non è divulgabile, salvo diversa volontà dell'intervistato.
5. È fatto divieto di ogni pratica di discriminazione conseguente alle dichiarazioni rese dall'intervistato e apprese in qualunque modo.
6. Viene nominato un responsabile delle ispezioni che cura la tenuta della relativa documentazione.
7. Ogni ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, deve essere annotato e comunicato all'ODV con sommaria descrizione dell'attività svolta e delle modalità con cui è stata effettuata.
8. modalità con cui è stata effettuata.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV conserva la comunicazione di cui sopra e, se ritiene che le modalità di gestione dell'ingresso di personale ispettivo, siano state condotte con violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente l'Organo Amministrativo.

L'ODV è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto della veridicità nelle informazioni e in qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità e, in caso di constatare violazioni, è tenuto a relazionare all'Organo amministrativo l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

Qualora la violazione sia da attribuirsi all'Organo Amministrativo, l'ODV riferisce all'assemblea l'accaduto, per i provvedimenti da adottarsi.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 04 Procedura di gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Con il D.Lgs. 121/2011 il legislatore ha introdotto alcuni reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

L'art. 192 del T.U. Ambiente prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del Decreto. Il Decreto, oltre a introdurre due nuove fattispecie di reato quale il danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto e l'uccisione o il possesso di specie vegetali o animali protette, inserisce una serie di reati ambientali che possono essere commessi in relazione alle attività esercitate comunemente in diverse realtà aziendali. Ulteriori reati ambientali sono stati introdotti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231 dalla legge n. 68/2015 sia di tipo doloso sia colposo. Detto decreto, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", è stata inserita all'interno del T.U. Ambiente un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria, nonché introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente". I reati specifici oggetto di possibile commissione da parte della Società ai sensi del Decreto sono a titolo esemplificativo e per quanto di interesse della Società:

- art. 29 quaterdecies T.U. Ambiente – esercizio non autorizzato di attività industriali;
- art. 137 T.U. Ambiente – nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue aziendali;
- art. 258 T.U. Ambiente – falsità nei certificati;
- art. 8 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento doloso;
- art. 9 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento colposo.

Legge 137/2023- la Legge in esame è intervenuta per inasprire le sanzioni previste per alcuni delitti contro l'ambiente inclusi nel catalogo dei "reati 231",, segnatamente i delitti di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452-sexies c.p. e di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti ex art. 452-quaterdecies c.p.). In particolare, in caso di condanna o patteggiamento per tali reati, è ora consentita la cd. "confisca in casi particolari", del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. La Società promuove la sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future, anche nel rispetto delle norme ISO 14001.

La Società rispetta le aspettative dei propri utenti e dipendenti relativamente alle questioni ambientali. Ciò anche al fine di prevenire la commissione di reati quali l'abbandono di rifiuti (art. 192, T.U. Ambiente), la cui condotta consiste nell'abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- ***Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (convenzione di Washington del 3 marzo 1973) e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, 2, co. 1 e 2, 3-bis, co. 1, 6 co. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150)***

Art. 1 (co. 1 e 2)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese Terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso dell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 (co. 1 e 2)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o

- in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis (co. 1)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6 (co. 4)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 ("Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

- Sostanze che riducono lo strato di ozono (co. 6, art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549)**

Art. 3 (co. 6)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge, e i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge e il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'antropo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- **Inquinamento provocato dalle navi (art. 8 co. 1 e 2, art. 9, co. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)**

Art. 8 (co. 1 e 2)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 (co. 1 e 2)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

- **Reati ambientali inerenti (D.Lgs. 152/06):**

Scarichi idrici

ART 103 (Scarichi sul suolo).

«1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».

Art. 104

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompati nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. (2)
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque dirette in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
- 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto

legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

(1)

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. (3)

(1) Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162. (2) Comma inserito dall'art. 24, comma 1, lett. e), L. 6 agosto 2013, n. 97. (3) Comma aggiunto dall' art. 8, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06 - Sanzioni penali (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili).

«13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente».

La disposizione è strutturata come un'ipotesi di norma penale in bianco, ove però il richiamo non è a specifici e contingenti provvedimenti amministrativi adottati da enti territoriali minori, ma a divieti generali di sversamento in mare di sostanze e materiali inquinanti da navi ed aereo mobili, stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall' Italia. La disposizione generale prevede, però, una particolare eccezione fattuale. La seconda parte della norma, infatti, prevede una specifica esimente nel caso in cui gli scarichi siano «in quantità tali da essere resi rapidamente innocui» dai naturali processi chimico-fisici che si verificano in mare, purché - in ogni caso - sussista una preventiva autorizzazione da parte della autorità competente.

Il concetto di «sversamento» risulta obiettivamente diverso da quello di scarico. Si è già ribadito, infatti, che la nozione di scarico escluda che possa essere annoverato nel suo ambito il caso delle cd immissioni occasionali, visto che la definizione di scarico evoca necessariamente la presenza di un sistema stabile e

continuo di collettazione (poco compatibile con l'idea di «versamento da navi e/o aeromobili»). Ne discende che, per evitare di svuotare di concreto significato applicativo la norma in esame, lo «scarico» da navi e aeromobili debba essere inteso piuttosto in senso «atecnico», quale semplice sinonimo di versamento.

Art. 137 (co. 2, 3, 5, 11 e 13)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 ("Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro") riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

• **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Art. 256 (co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

- **Bonifica dei siti (co. 1 e 2, art. 257)**

Art. 257 (co. 1 e 2)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (co. 4 secondo periodo, art. 258)**

Art. 258 (co. 4 secondo periodo)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti (co. 1 art. 259)**

Art. 259 (co. 1)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (co. 1 e 2, art. 260)**

Art. 260 (co. 1 e 2)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

L'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 è stato abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e la corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel Codice Penale, con l'introduzione dell'art. 452-quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"), non richiamato nel decreto 231.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, art. 260-bis)**

Art. 260-bis (co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- **Emissioni in atmosfera (co. 5, art. 279)**

Art. 279 (co. 5)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Il delitto di inquinamento ambientale punirà con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023).

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Il delitto di disastro ambientale punirà con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagioni un disastro ambientale.

Dai lavori sul testo risulta che in tale nozione rientra:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta.

E' stata introdotta una circostanza aggravante: "quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà (Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. c), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023."

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

Il ddl introduce anche nuovi "delitti colposi contro l'ambiente", che vengono a configurarsi allorquando i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis) e di disastro ambientale (art. 452-quater) siano commessi per colpa: in tali ipotesi, le pene previste dagli articoli 452-bis e 452-ter sono diminuite da un terzo a due terzi.

- ***Delitto di traffico e abbandono di materiali altamente radioattivi e a radiazioni ionizzanti (art. 452-sexies c.p.)***

Il nuovo Titolo VI punirà anche lo specifico delitto di traffico e abbandono di materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti.

È prevista in questo caso la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro per chiunque abusivamente - o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative - ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga o trasferisca materiale di alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti.

Analoghe pene sono previste per chi, detenendo tale materiale, lo abbandoni o se ne disfa illegalmente.

- ***Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno qualsiasi dei delitti previsti dal Titolo IV-bis "Delitti contro l'ambiente" del c.p.)***

Introduzione di una aggravante, consistente nella commissione dei reati in materia ambientale mediante il sistema associativo ex art. 416 c.p. (art. 452-octies c.p.): per tale ipotesi, vi è un aumento delle pene di cui all'art. 416 c.p.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio (rischio grave) risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale:

1. **Gestione degli scarichi idrici**, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:
 - Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione;
 - Mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, o altre prescrizioni dell'autorità competente;
 - Superamento dei valori limite stabiliti per le acque reflue industriali;
2. **Gestione dei rifiuti prodotti in proprio**, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:
 - Esercizio dell'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione/iscrizione;
 - Realizzazione o gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti;
 - Violazione delle disposizioni relative al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
 - Falsificazione di certificati di analisi riportanti indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - Traffico illecito di rifiuti e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
 - Trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza della SCHEDA SISTRI o certificati di analisi dei rifiuti, ove richiesti o con documentazione fraudolentemente falsificata o alterata;
3. **Bonifica dei siti, in relazione al seguente aspetto:**
 - Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con mancato intervento di bonifica;
4. **Gestione delle emissioni in atmosfera**, in particolare in relazione al seguente aspetto:
 - Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
5. **Detenzione di gas lesivi dell'ozono atmosferico**, in relazione al seguente aspetto:
 - Violazione delle norme inerenti la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive e in particolare delle norme inerenti la progressiva eliminazione di tali sostanze, comprese le attività di manutenzione e ricarica di apparecchi già installati (es. impianti di refrigerazione e condizionamento).

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività aziendali, risulterà necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali il gruppo intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti e al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In generale per assicurare che la gestione degli aspetti ambientali a rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/01 sia condotta nel rispetto della normativa vigente, la Società si dovrà avvalere del supporto esterno di fornitori di servizi affidabili e qualificati, sia per quanto riguarda la consulenza in campo ambientale che per quanto riguarda i servizi di assistenza tecnica e di manutenzione o verifica periodica.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati ambientali;

- b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner e dei Collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema ambientale e in particolare con riguardo a: scarichi idrici non autorizzati, inquinamento delle matrici ambientali, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner e Collaboratori Esterni deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner e dei Collaboratori Esterni deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
3. la selezione dei fornitori di servizi di consulenza in campo ambientale e di servizi di assistenza tecnica e di manutenzione periodica (es. manutenzione impianti di abbattimento di emissioni in atmosfera e scarichi idrici, manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas lesivi dell'ozono atmosferico, consulenti per eventuali attività di bonifica, ecc.) deve essere svolta con particolare attenzione;
4. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice di Condotta diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
5. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
6. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Partner e dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per gli Organi Direttivi della Società.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali, sono i seguenti:

1. proporre che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati ambientali;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 14 Procedura di gestione delle attività di manutenzione

PG 15 Procedura di gestione dei rifiuti prodotti in proprio

PG 16 Procedura di gestione delle emergenze ambientali

PG 17 Procedura di gestione degli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza

Art. 25 duodecies – REATI PRESUPPOSTI PER L’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

SOMMARIO

5. ***TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE***
6. ***DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE***
7. ***AREE A RISCHIO***
8. ***PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO***
9. ***PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI***
10. ***COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA***
11. ***PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE***

1. TIPOLOGIA REATI PRESUPPOSTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha modificato il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevedendo quale ulteriore misura sanzionatoria l'imputazione della Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'aggiornamento apportato dal D.Lgs. n. 109/2012 al D.Lgs. n. 231/2001 amplia il ventaglio dei reati presupposti per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a ulteriore conferma del ricorso al meccanismo sanzionatorio di responsabilità amministrativa utilizzato per disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

Il D.Lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che riporta: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro, per ogni lavoratore impiegato" siano inasprite nel caso siano valide le condizioni descritte nel comma 12-bis, di seguito riportato.

Con il Decreto Legge n.20 del 10 Marzo 2023, è stato modificato l'art. 25 duodecies, “ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Con tali norme si è provveduto ad introdurre e poi a modificare nuovi reati presupposto relativi al finanziamento o all'effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello stato e all'ingresso illegale nel territorio dello stato

.Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(commi da 1-bis a 1-quater aggiunti dall'art. 30 della legge n. 161 del 2017)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni

e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà".

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute ad ipotetico rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- l'assunzione e gestione del personale extra comunitario.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (ossia privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto) e a non favorire in alcun modo l'immigrazione clandestina.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

La Società, come da specifico protocollo, effettua la verifica, in fase di assunzione di lavoratori stranieri e nel proseguo della gestione del contratto di lavoro, circa la regolarità dei permessi di soggiorno presentati dai lavoratori. Il protocollo prevede, come da normativa vigente, l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie agli Enti preposti, tramite il sistema informatico della Pubblica Amministrazione.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'ODV, in relazione all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di delitti di criminalità organizzata, sono quelli di carattere generale previsti dalla Società, e ritenuti sufficienti dato lo scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità del fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 05 Procedura di selezione, formazione e addestramento del personale

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La Legge 20 novembre 2017 n. 167 amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia» con il quale si prevede che:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il D.Lgs. 21/2018, in riferimento alla responsabilità degli enti, ha abrogato l'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), tuttavia le disposizioni abrogate non rimangono prive di rilievo penale, poiché regolate con l'art. 604-bis del Codice Penale ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"), contestualmente introdotto, ma non richiamato nel D.Lgs. 231/2001. Si ritiene, dunque, opportuno prendere in considerazione le fattispecie di reato richiamate.

- ***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute ad ipotetico rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- l'assunzione e gestione del personale appartenenti a minoranze possibilmente soggetti a discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- il patrocinio o la sponsorizzazione concessa ad associazioni del territorio o ad eventi organizzati.

Fermo restando che la commissione di atti di discriminazione possono avvenire in qualsiasi area aziendale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a non fare discriminazioni di sorta in fase di reclutamento e nuove assunzioni e a prendere provvedimenti disciplinari qualora nell'organizzazione avvenisse una qualche discriminazione tra quelle richiamate nell'articolo di riferimento, applicando quanto già previsto nel proprio Codice di Condotta.

La Società si impegna inoltre a non partecipare con patrocini o sponsorizzazioni a eventi che prevedano nel regolamento o nello statuto delle associazioni o enti organizzatori atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

In fase di reclutamento, la Società si asterrà dall'inserire restrizioni e/o requisiti discriminatori, non inerenti alle competenze ed esperienze professionali ricercate, a parte le assunzioni di lavoratori iscritti alle categorie protette, secondo termini di legge.

In caso di contestazioni, il collaboratore coinvolto sarà sanzionato adeguatamente in funzione ai fatti, come previsto dal Codice di Condotta e dal Sistema disciplinare.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

1. propone che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 01 Procedura di gestione dei flussi finanziari

PG 05 Selezione, formazione e addestramento del personale

Art. 25 quaterdecies – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Con l'articolo 5 della L. 39/2019 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) è stato introdotto l'articolo 25-quaterdecies nel D.Lgs. 231/2001, in cui sono descritte le sanzioni e previste in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

- ***Frode in competizioni sportive (art.1, L 401/1989)***

Per frode in competizioni sportive si intende la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo»

- ***Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)***

Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»; «chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione»; «chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge»; chiunque partecipa oppure in qualsiasi modo dà pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità suddette.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

La commissione di fattispecie di reato incluse nell'articolo 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 è da escludere nell'ambito dell'attività della Società, non ravvisandosi alcun rischio di commissione di tali reati nell'interesse o

a vantaggio della Società stessa. Il rischio rimane ipotetico e astratto anche considerando i rapporti con Partners o lo svolgimento di attività non costituenti l’oggetto sociale principale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Data la scarsa possibilità di verificazione dei delitti, non vengono qui indicati particolari principi di comportamento. Si rimanda al Codice di condotta aziendale e alle procedure generali attuate.

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell’ODV, in relazione all’osservanza e all’efficacia del Modello in materia di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, sono quelli di carattere generale previsti della Società, ritenuti sufficienti, anche in virtù del fatto che non sono state individuate aree aziendali interessate dal rischio di commissione dei suddetti reati.

In caso di violazioni riscontrate, l’ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea. Le sanzioni sono irrogate dall’organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità del fatto e della sua volontarietà, sentito l’ODV.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

Nessuna

SOMMARIO

- 1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI**
- 2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- 3. AREE A RISCHIO**
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- 5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**
- 6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- 7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE**

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

L'articolo 39 del Decreto-Legge 124/2019 (convertito in legge dalla L. 157/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei reati tributari e li ha inclusi tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, con l'aggiunta dell'articolo 25-quinquiesdecies.

L'articolo, in particolare, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quali:

- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;
- il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
- il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
- il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;
- il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
- il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11
- il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4;
- il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5;
- il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale. Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale, le operazioni legate alla registrazione delle fatture e relativa contabilizzazione, al fine di evadere le imposte sul Valore Aggiunto. Il giudizio complessivo risulta essere "Rischio medio" meramente per l'elevata frequenza di accadimento delle operazioni che potenzialmente espongono alla commissione del reato. L'interesse individuale alla commissione del reato, infatti, si ritiene essere molto basso/irrilevante, come anche è giudicato "improbabile" la probabilità che il reato sia effettivamente posto in essere.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** a carico dei predetti destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

1. Segregazione dei compiti: è opportuno che l'inserimento dell'ordine di vendita e la fatturazione siano gestiti da dipendenti diversi, così da coinvolgere più persone;
2. Tracciabilità: l'utente che apporta modifiche inerenti la gestione dell'ordine e la fatturazione è rintracciabile tramite il sistema informatico utilizzato (ERP);
3. Controllo gerarchico: il CFO verifica gli incassi effettivi, sulla base dei flussi di cassa attesi
4. Revisione contabile da società esterna: periodicamente l'azienda è sottoposta ad un sopralluogo da parte di una società di revisione indipendente, che ne certifica annualmente il bilancio.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari, sono:

1. proporre che vengano emanate e aggiornate le procedure o istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati e illeciti amministrativi in materia;
3. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
4. rilevare l'esistenza di eventuali attività di progettazione sospette;
5. accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate. Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità della fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV.

7. PRINCIPALI PROCEDURE INERENTI LA PRESENTE PARTE SPECIALE

PG 01 Procedura di gestione dei flussi finanziari

PG 09 Procedura di gestione del bilancio e delle comunicazioni sociali

PG 10 Procedura di gestione delle attività di sorveglianza condotte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione

ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 75/2020]-

CONTRABBANDO

1. I REATI

A partire dal 2020, in virtù del nuovo art. 25-sexiesdecies del d.lgs.231/2001, sono stati introdotti i reati di contrabbando nel modello 231, in qualità di illeciti con rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Ciò comporta la necessità per le imprese che esercitano frequenti attività di import/export di dotarsi di un modello organizzativo 231 o, se già in possesso, di aggiornarlo con la sezione relativa al contrabbando. In questo modo sarà possibile attestare l'adozione di presidi di prevenzione e di controllo volti a limitare il rischio di commettere reati durante le operazioni doganali.

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.L.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento soggettivo (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A.

Ovviamente, oggetto di prova non deve essere l'esistenza sic et simpliciter del dolo, bensì la sua sussistenza nel momento in cui è stata compiuta l'azione o l'omissione costituente elemento materiale del delitto: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo (mala fide superveniens nec nocet).

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salvo la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero

comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

2. Aree sensibili

Il giudizio complessivo risulta essere "Rischio basso" l'interesse individuale alla commissione del reato, infatti, si ritiene essere molto basso/irrilevante, come anche è giudicato "improbabile" la probabilità che il reato sia effettivamente posto in essere.

Aree a rischio n. 1. Importazione di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

- importazione di merci da Paesi extracomunitari;
- processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
- processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime.

Area a rischio n. 2: Gestione delle attività di acquisto

Attività sensibili:

- a) gestione delle procedure di acquisto dell'Associazione;

- Area a rischio n. 3: Gestione delle operazioni di trasporto

Attività sensibili:

- a) gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci.

3. Regole generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari del Modello dell'Associazione:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività dell'Associazione;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.

4. Procedure specifiche

In relazione all'area di rischio 1:

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
- 3) puntuale verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- 4) puntuale verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- 5) puntuale verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- 6) puntuale verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- 7) verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- 8) verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;

In relazione all'area di rischio 2:

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica dei clienti, costantemente aggiornata e dettagliata;
- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i Clienti, costantemente aggiornata;
- 3) puntuale verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i clienti;
- 4) definizione dettagliata delle procedure di "pricing";
- 5) calcolo delle imposte, ove dovute;
- 6) regolamentazione del versamento delle imposte, ove dovute;
- 7) individuazione del soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute.

In relazione all'area di rischio 3:

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
- 2) eventuale esternalizzazione delle operazioni di trasporto;
- 3) individuazione e verifica preventiva delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto;
- 4) confronto costante con professionisti esperti nel settore;

5) confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.

5. I compiti dell'organismo di vigilanza

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo di Presidenza, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022] E ART. 25-DUODEVICIES, D.LGS. N. 231/2001)- E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 22/2022]

1. TIPOLOGIA DEI REATI

La novella legislativa ha comportato una serie di obblighi di criminalizzazione, imponendo agli stati aderenti l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche e richiedendo l'adozione di misure legislative che consentano il sequestro e la confisca degli strumenti utilizzati per commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei proventi derivanti dagli stessi, nonché i conseguenti obblighi di restituzione allo Stato.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La norma prevede la punibilità delle condotte di Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso. Ai sensi dell'art. 25 – septesdecies è prevista la sanzione della pena pecuniaria da 200 a 500 quote di interesse.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Come per la sua speculare ipotesi – base, la norma punisce chi fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. È prevista la sanzione pecuniaria dalla 400 alle 900 quote di interesse.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 – sexies)

La fattispecie punisce chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E' prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria tra le 500 e le 1000 quote.

2. DESTINATARI

Con riferimento ai delitti in oggetto, le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

✓ A.D., Direttore Generale, Amministrazione e controllo, Consulenti.

3. AREA DI RISCHIO

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

5. PROCEDURE SPECIFICHE

Per la famiglia di reato presupposto di cui alla presente scheda è stato individuato un rischio "basso" di commissione reati di tale natura.

Nonostante ciò, anche in considerazione del fatto che Fives OTO possa considerarsi come "insospettabile" per la natura dei servizi offerti, si è ritenuto comunque necessario mappare tali rischi e riconnetterli ad una logica di prevenzione.

In particolare, avendo considerato come astrattamente configurabili solo le fattispecie di Ricettazione, Appropriazione Indebita e Riciclaggio di Beni Culturali, è necessario richiamare, in questa sede, i presidi, le procedure ed i protocolli di cui alla Sezione prevista per i DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, art. 25-octies, presi in considerazione per le ipotesi di Reato – base delle fattispecie speciali di cui alla presente Sezione.

6. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV PER TALI RISCHI-REATO

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte dei Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto l'Amministratore Delegato, i Consiglieri Delegati, i Procuratori, i Sindaci, i Liquidatori – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione preventzionistica della commissione dei reati in oggetto

ALLEGATO 1 – Codice di Condotta

Introduzione

Lo scopo del Codice di Condotta è di fissare principi e regole di comportamento che ogni collaboratore del Gruppo, qualunque sia il livello di responsabilità, deve conoscere e applicare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del paese in cui opera. Questo codice non può prevedere ogni situazione, ma vuole fornire una visione chiara dei valori fondamentali della Fives. Il Codice di Condotta si basa sulla politica di responsabilità sociale del Gruppo, che comprende in particolare l'impegno di Fives al rispetto dei principi definiti dal Global Compact dell'ONU (Patto Mondiale delle Nazioni Unite)².

Il presente Codice si applica senza eccezioni a tutte le Società del Gruppo. Tutti i collaboratori del Gruppo devono essere portatori di questi valori nelle relazioni professionali.

Questo codice è stato redatto con lo spirito di impegnare tutti i collaboratori su questi valori, allo scopo di farli conoscere, esplicitarne il contenuto e, quando necessario, difenderli.

1. **Rispetto per le persone, la proprietà e l'immagine dell'Azienda e di Fives**

• Rispetto per le persone

È un principio del Gruppo quello di rifiutare qualsiasi forma di discriminazione, soprattutto in relazione a sesso, età, razza, storia sociale e culturale, disabilità, opinioni politiche e religiose o in relazione alle attività sindacali, di riconoscere e accettare le differenze e rifiutare gli stereotipi e i pregiudizi e infine, di avere rispetto della privacy di ogni individuo.

La corretta esecuzione delle attività del Gruppo dipende anche dal fatto che tutti i collaboratori lavorino in un ambiente libero da qualsiasi molestia morale o sessuale.

Ogni collaboratore deve assicurare che le proprie azioni non violino i diritti e la dignità dei propri colleghi.

Tutti devono essere consapevoli che questo tipo di comportamento è proibito.

Questi principi devono essere la base nelle relazioni professionali interne ed esterne al Gruppo.

• Rispetto per la proprietà

Il rispetto dei beni appartenenti al Gruppo, sia materiali (edifici, impianti, macchine, veicoli, apparecchiature IT e di comunicazione, forniture, ecc.) e di conoscenze immateriali (proprietà industriale, know-how, ecc.) è garanzia di prosperità di cui beneficiano tutti i collaboratori. È quindi dovere di tutti proteggere e preservare queste proprietà contro i danni, il furto o l'appropriazione indebita, e specialmente non usarli per scopi personali se non esplicitamente consentito.

² Si tratta di un patto con cui le aziende si sono impegnate ad allineare le loro attività e strategie con i dieci principi universalmente accettati in materia di diritti umani, regole di lavoro, ambiente e lotta contro la corruzione (www.unglobalcompact.org)

- **Rispetto per l'immagine del Gruppo**

Poiché la crescita del Gruppo dipende, tra l'altro, dalla sua immagine e dalla reputazione dei suoi prodotti e servizi, tutti i collaboratori devono astenersi da qualsiasi atto che possa compromettere questa immagine e/o questa reputazione.

2. Il rispetto per la salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e sicurezza**

La salute e la sicurezza dei dipendenti del Gruppo è una priorità assoluta per Fives. Ciascun collaboratore deve contribuire, nell'ambito delle proprie responsabilità, al rispetto degli obblighi relativi alla tutela della vita, della salute e della sicurezza.

- **Rispetto per l'ambiente**

Tutti i collaboratori devono rispettare gli obblighi di protezione ambientale e, per quanto possibile, contribuire a minimizzare l'impatto ambientale del Gruppo, in sintonia con gli sforzi di Fives in questo settore.

3. Affidabilità delle informazioni, il rispetto della riservatezza

- **Correttezza delle informazioni trasmesse**

Al fine di garantire la correttezza delle informazioni trasmesse, ciascun collaboratore del Gruppo deve fornire e trasmettere ai propri responsabili documenti e informazioni il più pertinenti e completi possibile.

- **Rispetto della riservatezza - utilizzo degli accordi di riservatezza**

I collaboratori che vengono in possesso di informazioni riservate appartenenti a società del Gruppo come le informazioni su prodotti, disegni, progetti tecnici, piani di vendita o progetti finanziari, devono assicurare che tali informazioni siano comunicate soltanto alle persone che ne hanno effettivamente bisogno per lo svolgimento della loro attività lavorativa, e soprattutto non al di fuori del Gruppo.

Le informazioni che un collaboratore ha acquisito durante il periodo di validità del proprio contratto di lavoro devono rimanere confidenziali anche dopo la fine dello stesso.

La divulgazione di informazioni riservate al di fuori del Gruppo dovrà essere disciplinata esclusivamente da accordi di riservatezza. Tali accordi dovranno essere stati precedentemente esaminati dal Dipartimento Legale della Fives nel caso in cui possano comportare rischi inusuali, non coperti dai modelli standard di Gruppo (per esempio per quanto riguarda l'applicazione di penali).

È vietato l'utilizzo di tali informazioni da parte di un collaboratore del Gruppo per uso personale.

4. Il rispetto dei clienti e dei fornitori

- **Rispetto per i clienti**

Al fine di acquisire e mantenere la fiducia dei clienti per le attività e i prodotti delle società del Gruppo, i collaboratori devono rispettare i diritti dei clienti stessi e cercare di sviluppare relazioni costruttive e durature, nell'interesse del Gruppo. In particolare, i collaboratori devono impegnarsi nei confronti dei clienti solo con impegni realistici, ponderati e responsabili.

- **Rispetto per i fornitori**

I fornitori devono essere trattati in modo equo in tutti i paesi in cui il Gruppo opera, la selezione dei fornitori deve basarsi su criteri oggettivi e, come regola generale, deve essere effettuata seguendo una procedura di gara competitiva.

5. Capacità di impegno in nome della Società

È vietato ai dipendenti di assumere impegni per conto della Società, oltre i limiti della loro autorità e delle loro eventuali procure.

6. Divieto di corruzione attiva o passiva

I collaboratori del Gruppo che per missione vengono a contatto con terze parti, soprattutto con fornitori e clienti, si devono astenere da atti di corruzione, sia attiva che passiva.

Ciascun collaboratore del Gruppo non può offrire o promettere un dono se non in forma simbolica.

Analogamente, nessun collaboratore è tenuto a chiedere o accettare doni, diversi da quelli simbolici, o qualsiasi altro beneficio di qualsiasi entità.

Inoltre, è severamente vietato per i dipendenti del Gruppo chiedere direttamente o indirettamente, accettare, proporre o offrire una tangente o altri benefici.

In caso di dubbi circa la natura dei doni offerti o ricevuti e/o sullo scopo di richieste o di offerte di vantaggi particolari, i dipendenti devono consultare il proprio responsabile.

7. I conflitti di interesse e di pratiche anticoncorrenziali

• Prevenzione dei conflitti di interesse

Un conflitto di interesse può verificarsi quando la prospettiva di guadagno personale influenza il comportamento professionale di un collaboratore. Fives si aspetta che ogni collaboratore non agisca a discapito del Gruppo.

I dipendenti sono tenuti a comunicare al loro responsabile le operazioni o le relazioni personali che possano ragionevolmente dar luogo a un conflitto di interessi con il Gruppo.

• Prevenzione di pratiche anticoncorrenziali e di concorrenza sleale

I collaboratori, in particolare coloro che hanno legami con clienti e concorrenti, devono rispettare completamente e in buona fede, le norme e le leggi in materia di concorrenza e prevenire le pratiche anticoncorrenziali.

8. Comprensione del codice

In caso di dubbi circa l'interpretazione del Codice di Condotta, i dipendenti sono invitati a consultare il proprio responsabile diretto.

9. Diritto di segnalazione delle violazioni del Codice

Qualsiasi lavoratore può, se sospetta una violazione al Codice di Condotta, notificare l'infrazione al proprio responsabile, all'amministratore delegato della società o al responsabile del dipartimento Corporate Social Responsibility della Fives.

Fives farà del suo meglio per mantenere confidenziali tali segnalazioni nel corso dell'inchiesta sul caso.

10. Responsabilità in caso di violazione del Codice

Nel caso in cui venga accertata una violazione al Codice, il collaboratore coinvolto sarà sanzionato adeguatamente in funzione ai fatti contestati.

Il Global Compact

Il Global Compact delle Nazioni Unite è l'**iniziativa strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo**. Nasce dalla volontà di promuovere un'economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e della lotta alla corruzione. È stata proposta, per la prima volta nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall'ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale, in quell'occasione, ha invitato i leader dell'economia mondiale presenti all'incontro a sottoscrivere con le Nazioni Unite un "Patto Globale", al fine di affrontare in una logica di collaborazione gli aspetti più critici della globalizzazione. Mai, prima, era stata proclamata così nettamente la volontà di allineare gli obiettivi della comunità internazionale con quelli degli interessi privati del mondo degli affari.

Così, a partire dal luglio del 2000, è stato lanciato operativamente dal Palazzo delle Nazioni Unite di New York il Global Compact delle Nazioni Unite. Da allora vi hanno aderito oltre 8.700 aziende e organizzazioni provenienti da più di 160 paesi nel mondo, dando vita a una nuova realtà di collaborazione mondiale.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è:

- in senso ampio:
 - un'**iniziativa volontaria** di adesione a un insieme di principi che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili che siano responsabili e tengano conto anche delle future generazioni;
 - un **impegno**, siglato con le Nazioni Unite dai top manager delle aziende partecipanti, a contribuire a una nuova fase della globalizzazione caratterizzata da sostenibilità, cooperazione internazionale e partnership in una prospettiva multi-stakeholder.
- da un punto di vista operativo si tratta di:
 - un **network** che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della società civile, con lo scopo di promuovere su scala globale la cultura della cittadinanza d'impresa;
 - una **piattaforma** di elaborazione di policy e linee guida per gestire economie e politiche sostenibili;
 - una **struttura** operativa per aziende che sono impegnate in business responsabili per sviluppare, implementare, mantenere e diffondere pratiche e politiche sostenibili;
 - un **forum** nel quale conoscere, affrontare e condividere esperienze di business e aspetti critici della globalizzazione.

Gli Obiettivi

La vision del Global Compact delle Nazioni Unite è promuovere la creazione di una economia globale più inclusiva e sostenibile.

In quest'ottica l'iniziativa persegue due finalità complementari:

- far diventare il Global Compact e i suoi *Dieci Principi* parte integrante della strategia e delle operazioni quotidiane delle imprese che vi aderiscono;
- incoraggiare e facilitare il dialogo e la cooperazione di tutti gli stakeholder di rilievo a supporto dei *Dieci Principi* promossi dall'iniziativa e dei più generali obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite.

I Dieci Principi

Il Global Compact incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale e ambientale atto a promuovere un'economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l'opportunità di condividerne i benefici.

A tal fine, il Global Compact richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza un insieme di principi fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Si tratta di principi condivisi universalmente in quanto derivati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Diritti Umani	Principio I	Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di
	Principio II	assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
Lavoro	Principio III	Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
	Principio IV	l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
	Principio V	l'effettiva eliminazione del lavoro minorile;
Ambiente	Principio VI	l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.
	Principio VII	Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di
	Principio VIII	intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di
Lotta alla corruzione	Principio IX	incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.
	Principio X	Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

ALLEGATO 2 – BUSINESS ETHICS DIRECTIVE

Directive

1 Key principles

1D Business Ethics

Last update 17 January 2020

Purpose

The purpose of this theme is to define the Group's policy on business ethics.

Policy

Fives believes that implementing a business ethics policy meeting the highest standards is a key component for the long-term success that is fundamental to the Group's values.

Any practice contrary to the Group's business ethics program would be contrary to its values and of a nature to expose the Group, its directors and company staff to criminal and financial risks that could cause serious and long-term damage to Fives' image.

Scope

Scope: all Group Subsidiaries.

Field of application: all business relations (suppliers, sub-contractors, sales intermediaries, consultants, partners, customers, administrations and more generally any third party).

Roles and responsibilities

- **Fives Deputy Chief Executive Officer**
 - Is the guarantor for the effectiveness of the compliance program.
- **Group General Counsel**
 - Authorizes the conclusion of any agreement containing provisions restricting competition.
- **Group Compliance Officer**
 - Designs and steers the compliance program and defines implementation methods for the non-compliance prevention and detection policy.
 - Organizes and runs training and awareness initiatives on business ethics for Group staff.
 - Manages deployment of the compliance program and ensures its proper application in the Group.

- Is the point of contact for staff on matters of business ethics.
- Directs, with the Departments involved, any investigation initiated following suspicious raised or violations of the compliance program.
- Reports to the Fives Deputy CEO on the implementation and effectiveness of the Business Ethics Directive.

Contact and exemption request

Clément Bascoul, Group Compliance Officer

+33 1 45 23 75 56

clement.bascoul@fivesgroup.com

- **President of Division**
 - Ensures harmonization and application of business ethics rules in the subsidiaries under his/her control.
 - Approves sponsorship and patronage initiatives above a specific threshold.
- **Chief Executive Officer**
 - Is responsible for the implementation of the Business Ethics Directive in the Subsidiary.
 - Informs staff and establishes procedures to reduce the risk of non-compliance with the rules of the Business Ethics Directive.
- **Subsidiary Compliance Manager**
 - When this role is established, assists the Subsidiary's CEO in implementing the Business Ethics Directive.

Introduction

The purpose of the Business Ethics Theme is to establish a reference base for all of the Group's staff:

- Principles to be respected when conducting business;
- Behaviors to be prohibited as potentially rendering the Group liable or damaging its image.

The Group asserts a “zero tolerance” policy in business ethics.

The principles listed in this Theme are applicable to all Group staff and must be respected by all stakeholders with which the Group is involved.

GROUP DIRECTIVES AND DIVISION DIRECTIVES

3. PREVENTING AND FIGHTING CORRUPTION

In the Business Ethics Charter, Fives specifies the rules of conduct, the principles for action, and the ethical obligations incumbent on each staff member at all times while going about their daily work.

Failure to comply with the provisions of the Business Ethics Charter can lead to disciplinary sanctions, in application of article 17 of French Law No. 2016-1691 of December 9, 2016, on transparency, fighting corruption and the modernization of business practices (Sapin II law), which provides for the establishment of a disciplinary system as part of internal anti-corruption programs.

1D_GR_01 | COMPLIANCE WITH THE BUSINESS ETHICS CHARTER (17 January 2020)

The Business Ethics Charter is the reference document that contains the values and principles of good conduct applied in the Group with regard to business ethics.

The Business Ethics Charter must be:

- Obeyed by all Group staff, in whichever country they are working;
- Applied in its most recent full and official version, without variation or omission.

ANNEXES

- Procédure MAN_1D_PRO_01 Business Ethics Charter (30 September 2019)

1D_GR_02 | DISTRIBUTING THE BUSINESS ETHICS CHARTER TO NEW HIRES (11 December 2019)

The Chief Executive Officer must make all staff aware of the Business Ethics Charter. Its distribution must be accompanied by a clear spoken and written message from management to teams regarding everyone's obligation to comply with the rules set out in the Charter.

The Business Ethics Charter must also be provided to all new hires.

1D_GR_03 | IDENTIFYING GIFTS FOR AUDITS (11 December 2019)

The Chief Executive Officer must be able to provide, for audits, tracking and identification of gifts made by staff to third parties.

The French anti-corruption agency recommends tracking the beneficiary, date and value of the gift so that the information can be provided on request (to an internal department, a judicial investigation, etc.). This recommendation applies extra-territorially and so to all Fives subsidiaries.

Tracking can take a number of forms, for example by keeping a register, identifying gifts in the subsidiary's accounts, etc.

1D_GR_04 | PROHIBITING FACILITATION PAYMENTS (11 December 2019)

No facilitation payments are authorized, except in a case of extortion where the staff member's person or safety is at risk. The staff member immediately reports any such case to their Subsidiary's CEO and the Group Compliance Officer.

Facilitation payments made to public officials to ensure or accelerate the execution of normal administrative processes constitute a form of corruption. Facilitation payments include all payments unduly made in exchange for a habitual task.

1D_DV_01 | APPROVAL THRESHOLD FOR SPONSORSHIP AND PATRONAGE (11 December 2019)

All acts of sponsorship or patronage must be approved by the Chief Executive Officer. Any acts involving sums in excess of €1,500 must also be approved by the President of Division.

Sponsorship and patronage involve Fives providing financial or material support, in a spirit of altruism, to public or private partners in order to promote educational, social or cultural initiatives.

Acts of sponsorship and patronage must not create conflicts of interest nor be a method for diverting funds.

Donations may be made under the following conditions:

- They are made to individuals or organizations with aims that are compatible with the values of the Group and are not of a nature to harm its reputation;
- They are made with complete transparency, the identity of the recipient and the intended utilization must be clear, and the grounds and purpose of the gift must be such that they can be justified and documented. Payments in cash or to personal accounts are therefore prohibited;
- No donation may be made to a public official or to an organization designated by a public official.

4. ANTI-MONEY LAUNDERING

1D_GR_05 | ANTI-MONEY LAUNDERING PRINCIPLES (11 December 2019)

The Chief Executive Officer must inform the Group Compliance Officer as soon as there is the slightest suspicion that a financial transaction by the company might have a link, direct or indirect, to a money-laundering operation.

5. COMPLYING WITH COMPETITION LAW

The Group supports legitimate competition, founded on quality, reputation, service, price, and respect for competitors, within the framework of competition law.

1D_GR_06 | PROHIBITION OF AGREEMENTS BETWEEN COMPETITORS (11 December 2019)

Agreements or concerted practices between competing companies operating at the same level in the market are prohibited where their intended effect is to hinder free competition.

It is therefore illegal:

- To fix prices with competitors;
- To form an agreement with competitors on a division of customers, geographic areas or markets;
- To share sensitive information (on prices, costs, margins, sales conditions or any other information) that might have an effect on competition;
- To organize a boycott of a customer or supplier;
- To denigrate a competitor.


1D_GR_07 | AGREEMENTS CONTAINING PROVISIONS RESTRICTING COMPETITION (11 December 2019)

The Chief Executive Officer must seek the agreement of the Group General Counsel for the drafting and conclusion of any agreement containing provisions restricting competition (non-competition or exclusivity clauses), especially agreements of commercial cooperation, distribution agreements, framework contracts with suppliers, development agreements, patent and/or know-how license agreements.

Ove non diversamente previsto, ai fini del Modello, il termine “Codice di Condotta” indica, collettivamente, il Codice di Condotta e la Business Ethics Directive.

ALLEGATO 3 – ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Organization Chart Fives Oto - III Q 2023 Management Team



ALLEGATO 4 – I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER LA SOCIETA'

ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)		
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)		
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)		
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)		

ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)		<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	Da cento a cinquecento quote	
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od		

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- <i>quinquies</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- <i>bis</i> c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- <i>ter</i> c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- <i>quater</i> c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- <i>quinquies</i> , co. 3, c.p.)		
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- <i>quater</i> c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>quinquies</i> c.p.)	Fino a trecento quote	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsità nei documenti informatici (art. 491- <i>bis</i> c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- <i>quinquies</i> c.p.)	Fino a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
ART. 24-TER – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno:

materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)		- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.)		- -
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)		- -
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)		- -
Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso		- -
Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotropi (art. 74 d.P.R. 309/1990)		- -
Associazione per delinquere	Da trecento a mille quote	- -

ART. 25 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDIZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)		
Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.)	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)		
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)		
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)		Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato:
Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)		
Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)		

		<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi. <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>
Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)		
Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - peculato (art. 314 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	Fino a duecento quote	NO

ART. 25-BIS – FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGANI DI RICONOSCIMENTO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre 1 anno: <ul style="list-style-type: none">- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito- divieto di contrattare con la P.A.- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 454, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	

Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a trecento quote	

ART. 25-BIS.1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)		
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)		
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)		
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a trecento quote (da cento a duecento quote per fatti di lieve entità ex art. 2621-bis c.c.)	
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)		NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da trecento a seicentosessanta quote	

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)		
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)		
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)		
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da quattrocento a mille quote	
Corruzioni tra privati (art. 2635 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote	

ART. 25-QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	Da duecento a settecento quote	<p>Per almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Da quattrocento a mille quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno 3 mesi e non più di 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	Per non più di 6 mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di 6 mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ART. 25-OCTIES – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)	Per non più di 2 anni: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

ART. 25-OCTIES,1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DIVERSI DAI CONTANTI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	Da trecento a ottocento quote	
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	Fino a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; <div style="margin-top: 10px;">divieto di pubblicizzare beni e servizi.</div>
Altre fattispecie	Fino a cinquecento quote, se la pena della reclusione è inferiore a 10 anni Da trecento a ottocento quote, se la pena della reclusione è superiore a 10 anni	

ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, L. 633/1941)		Per non oltre 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; <div style="margin-top: 10px;">divieto di pubblicizzare beni e servizi.</div>
Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis L. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	
Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941)		
Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941)		

ART. 25-DECIES – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	Per non oltre 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13) Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre 1 anno:
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006); - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività;

	<p>Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo)</p> <p>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	NO
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo)</p> <p>Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)</p>	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da duecento a cinquecento quote	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Delitti associativi aggravati ex art. 452- <i>octies</i> c.p.	Da trecento a mille quote	
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da quattrocento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la PA; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi.
--	--	--

ART. 25-DUODECIES – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PEASI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

ART. 25-QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)		
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a cinquecento quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)		- divieto di contrattare con la PA, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)		- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)	Fino a quattrocento quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)		
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)		

Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 del d. lgs. 74/2000)	Fino a trecento quote	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000)	Fino a quattrocento quote	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)		
ART. 25-SEXIESDECIES – REATO DI CONTRABBANDO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Contrabbando (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)	<p>Da cento a duecento quote</p> <p>Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la PA, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelle eventualmente già concesse; - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
ART. 10 L. 146/2006 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ONU CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSAZIONALE		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o</p>

		agevolare la commissione dei reati-presupposto
Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)	Da duecento a mille quote	<p>Per non oltre 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO